

## **ALLEGATO A**

### **BANDO ATTUATIVO INTERVENTO**

## **SRD 01 "INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE – IRRIGUO AZIENDALE"**

### **ANNUALITÀ 2025**

Testo coordinato del bando approvato con decreto n. 14073 del 26/06/2025 a seguito delle modifiche introdotte con decreto n. 17722 del 08/08/2025 e del decreto n. 26314 del 16/12/2025.

(Si ricorda che il seguente testo scaturisce da una operazione puramente compilativa effettuata solo al fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti amministrativi citati.)

## INDICE

<b>1. FINALITÀ, RISORSE, INTENSITÀ DI SOSTEGNO, MASSIMALI E MINIMALI .....</b>	<b>4</b>
1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI .....	4
1.2 AIUTI DI STATO.....	5
1.3 DOTAZIONE FINANZIARIA.....	5
1.4 INTENSITÀ DEL SOSTEGNO .....	5
1.5 MASSIMALI E MINIMALI .....	8
<b>2. RICHIEDENTI/BENEFICIARI .....</b>	<b>8</b>
2.1 REQUISITI DEI RICHIEDENTI/BENEFICIARI .....	8
2.2 CONDIZIONI DI ACCESSO RELATIVE AI RICHIEDENTI/BENEFICIARI .....	9
2.3 CONDIZIONI DEL BENEFICIARIO PER IL PAGAMENTO DEL SOSTEGNO .....	10
2.4 IMPEGNI DEL BENEFICIARIO .....	11
<b>3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI .....</b>	<b>13</b>
3.1 AMBITI E SETTORI DI INTERVENTO .....	13
3.2 INTERVENTI FINANZIABILI .....	13
3.3 TIPOLOGIE DI ACQUE E CONCESSIONI DI DERIVAZIONE/UTENZA AGRICOLA .....	15
3.3.1 TIPOLOGIE DI ACQUE .....	15
3.3.2 CONCESSIONE DI DERIVAZIONE/UTENZA AGRICOLA.....	17
3.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER INTERVENTI IRRIGUI .....	18
3.4.1 PIANI DI GESTIONE DELLE ACQUE E MISURE SETTORE AGRICOLO.....	18
3.4.2 ALTRE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ (ART. 74, REG. UE N. 2115/21).....	19
3.5 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI.....	21
3.6 INTERVENTI/SPESE NON AMMISSIBILI .....	22
3.7 VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA.....	23
3.8 LOCALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO .....	24
3.9 CUMULABILITÀ .....	24
3.10 CANTIERABILITÀ DEGLI INVESTIMENTI.....	25
3.11 NORME DI PROTEZIONE AMBIENTALE .....	26
3.12 FORNITURA DI BENI E DI SERVIZI SENZA PAGAMENTO IN DENARO .....	26
3.13 COMPLEMENTARIETÀ SRD01 E INTERVENTI STRUTTURALI SETTORI OLIO DI OLIVA E ORTOFRUTTA	27
3.14 ALTRI OBBLIGHI .....	27

<b>4. CRITERI DI SELEZIONE/VALUTAZIONE .....</b>	<b>27</b>
<b>5. DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO .....</b>	<b>32</b>
5.1 DECORRENZA AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE E INIZIO ATTIVITÀ.....	32
5.2 TERMINI FINALE .....	34
<b>6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E SUO CONTENUTO .....</b>	<b>34</b>
6.1 TERMINI PER PRESENTAZIONE, SOTTOSCRIZIONE E RICEZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO .....	34
6.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO .....	35
6.3 INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO .....	37
<b>7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E ATTO DI ASSEGNAZIONE.....</b>	<b>37</b>
7.1 ELENCO DOMANDE RICEVIBILI .....	37
7.2 APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE RICEVIBILI .....	38
7.3 ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.....	38
7.4 ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI.....	38
7.5 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA .....	39
<b>8. CORREZIONE DEGLI ERRORI PALESI .....</b>	<b>41</b>
<b>9. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E ADATTAMENTI TECNICI .....</b>	<b>41</b>
<b>10. CAMBIO DEL BENEFICIARIO.....</b>	<b>41</b>
<b>11. EROGAZIONE ANTICIPO E GARANZIA FIDEIUSSORIA .....</b>	<b>41</b>
<b>12. EROGAZIONE SALDO E RENDICONTAZIONE SPESE.....</b>	<b>41</b>
<b>13. SANZIONI E RIDUZIONI .....</b>	<b>42</b>
<b>14. INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 REG. (UE) N. 2016/679 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) .....</b>	<b>42</b>
<b>15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .....</b>	<b>43</b>
<b>16. DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>43</b>

# 1. FINALITÀ, RISORSE, INTENSITÀ DI SOSTEGNO, MASSIMALI E MINIMALI

## 1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento "SRD01 – *Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole*" (di seguito indicato con il termine "**Intervento**") - articoli 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115 - contribuisce al perseguimento dei seguenti Obiettivi specifici/trasversali del Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027, approvato dalla Commissione europea:

- **S02** Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;
- **S04** Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi, anche attraverso la riduzione di emissioni a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio nonché promuovere l'energia sostenibile;
- **S05** Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- **XCO** Obiettivo trasversale di ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo.

Detto intervento è finalizzato a potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole e ad accrescere la redditività delle stesse, migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali.

In tale contesto è prevista la concessione del sostegno ad investimenti connessi al ciclo produttivo agricolo delle aziende agricole che perseguono una o più delle seguenti finalità specifiche previste nella scheda intervento contenuta nel PSP:

- a) la valorizzazione del capitale fondiario attraverso investimenti in nuovi impianti irrigui (anche con funzioni antibirina) che possono comportare una estensione delle superfici irrigate nonché la realizzazione e miglioramento di stoccaggi idrici alimentati non esclusivamente da acque stagionali;
- d) l'introduzione di innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi attraverso investimenti in tecnologia digitale.

Con riferimento agli investimenti irrigui, l'intervento SRD01 agisce in complementarietà con quanto previsto sullo stesso tema nell'intervento SRD02 "Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale" – Azione C "Investimenti irrigui", come meglio esplicitato di seguito.

In particolare, nell'ambito dell'intervento SRD01 del PSP, strettamente orientato alla competitività, il sostegno è fornito agli investimenti irrigui, adeguatamente dimensionati in ragione del loro utilizzo nell'azienda beneficiaria, a condizione che siano finalizzati alla:

- a. Realizzazione di nuovi impianti irrigui aziendali che possono comportare una estensione delle superfici irrigate;
- b. miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che possono comportare un'estensione delle superfici irrigate;
- c. creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) diversi dai bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione alimentati esclusivamente da acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana.

Con l'intervento SRD02 – Azione C, invece, sono ammessi al sostegno gli investimenti irrigui adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie e finalizzati al

1. miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata;
2. la creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) esclusivamente di acque stagionali finalizzate anche a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana;
3. l'utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico.

Il bando è stato elaborato in coerenza con i seguenti documenti:

1. Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027, **versione 4.1**, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2024)8662 del 11 dicembre 2024 (di seguito indicato con il termine "**PSP**")
2. "*Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP per la Regione Toscana 2023-2027*" versione 5 – Novembre 2024, approvato con DGR n. 1437 del 02/12/2024 (di seguito indicato con il termine "**CSR**");
3. "*Competenze*" approvato con DGR n. 742 del 25/06/2024 (di seguito indicato con il termine "**Competenze**");
4. "*Disposizioni Comuni – Documento attuativo per gli interventi di investimenti materiali e immateriali*" approvate con DGR n. 237 del 03/03/2025 (di seguito indicate come "**Disposizioni comuni**");
5. "*Disposizioni Comuni domanda di pagamento*" approvate con Decreto del Direttore Artea n. 2427 del 29/07/2024 (di seguito indicate come "**Disposizioni comuni domande di pagamento**");
6. "*Disposizioni specifiche per l'attuazione dell'intervento SRD01 – Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole – irriguo aziendale*" approvate con DGR n. 776 del 16/06/2025 (di seguito indicate come "**Disposizioni specifiche**").

Il bando rientra nell'ambito di **Giovanisì**, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

## 1.2 AIUTI DI STATO

Gli interventi previsti nel presente bando rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TUEF come meglio specificato nel successivo paragrafo "Ambiti e settori di intervento" del presente documento.

## 1.3 DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione con il presente bando è pari a **17.300.000 di euro**, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

## 1.4 INTENSITÀ DEL SOSTEGNO

Il sostegno pubblico è concesso nella forma di contributo in conto capitale.

Il PSP e CSR per l'intervento in oggetto stabiliscono per gli investimenti, materiali e immateriali incluse le spese generali, l'intensità del sostegno indicata nella tabella che segue:

Tipologia di sostegno	Intensità del sostegno	Requisiti che devono essere soddisfatti
1) Base	65%	
2) Giovane agricoltore	80%	E' " <i>giovane agricoltore</i> " colui che <i>soddisfa tutti i seguenti requisiti</i> : 1. ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41

		<p>anni di età), al momento della presentazione della domanda di sostegno sul presente bando;</p> <p>2. si è insediato per la prima volta, nei cinque (5) anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno, in un'azienda agricola in qualità di "capo azienda" assumendo il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari;</p> <p>3. è in possesso di adeguati requisiti di formazione o di competenze richieste al momento della presentazione della domanda di sostegno sul presente bando.</p> <p>La qualità di "capo azienda" richiamata al <b>precedente punto 2)</b> è soddisfatta nei seguenti casi:</p> <p>a) <u>impresa individuale</u>, il giovane agricoltore è ipso facto capo azienda;</p> <p>b) <u>Società di persone</u>, quando nella società è presente almeno un socio giovane che assume la carica di amministratore e legale rappresentante della società e possiede almeno il 30% del capitale sociale;</p> <p>c) <u>Società di capitali</u>, quando nella società il giovane assume la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione o Amministratore unico o Amministratore delegato e legale rappresentante e possiede almeno il 30% del capitale sociale;</p> <p>d) <u>Società cooperativa</u>, quando nella società il giovane assume la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione o Amministratore unico o Amministratore delegato e legale rappresentante e svolge almeno un ciclo completo del mandato tale da coprire il periodo che intercorre fra la data di presentazione della domanda di sostegno e la data di pagamento del sostegno a titolo di saldo avendo sottoscritto una quota di capitale sociale.</p> <p><b>In tutti i casi, qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerale), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.</b></p> <p>Il requisito di cui al <b>precedente punto 3)</b> è posseduto quando il giovane agricoltore <b>ha titoli tali da soddisfare almeno una</b> delle seguenti condizioni:</p> <p>I. titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;</p> <p>II. titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti</p>
--	--	--

		<p>accreditati dalle Regioni o Province autonome;</p> <p>III. titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale;</p> <p>IV. titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da attestato di frequenza ad uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore come stabilito dalla medesima Regione o Provincia autonoma, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale.</p>
<p>3) Piccole aziende agricole</p>	<p>85%</p>	<p>La contribuzione "Piccole aziende agricole" spetta alle piccole imprese agricole (incluse le micro) come definite nell'Allegato I del Regolamento UE n. 2472/2022 limitatamente alle seguenti tipologie di investimento <u>del successivo paragrafo "Interventi Finanziabili"</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) realizzazione di nuovi invasi (punto A.1 - lettera a - paragrafo "Interventi finanziabili"), realizzati su tutto il territorio regionale, isole incluse;</li> <li>b) miglioramento di invasi esistenti (punto A.2 - paragrafo "Interventi finanziabili" - limitatamente agli interventi riferiti agli invasi), realizzati su tutto il territorio regionale, isole incluse;</li> <li>c) realizzazione ex novo vasche/serbatoi (punto A.1 - lettera b - paragrafo "Interventi finanziabili"), realizzati esclusivamente nelle isole della Toscana;</li> <li>d) miglioramento di vasche/serbatoi esistenti, (punto A.2 - paragrafo "Interventi finanziabili" - limitatamente agli interventi riferiti a vasche/serbatoi), realizzati esclusivamente nelle isole della Toscana.</li> </ul> <p><u>Ai fini del riconoscimento di questa intensità di sostegno, i suddetti requisiti devono essere posseduti prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi e prima del saldo del sostegno.</u></p> <p><u>Nel caso in cui in fase di saldo uno o entrambi i suddetti requisiti non vengano confermati, il contributo riconosciuto nell'atto di assegnazione verrà rideterminato applicando la contribuzione "base" di cui al precedente punto 1, fatto salvo per i casi in cui ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'intensità del sostegno di cui ai punti 2 (giovani agricoltori).</u></p> <p>Questa intensità del sostegno <u>non è riconosciuta</u> quando si verificano una o più delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. trattasi di grandi imprese, medie imprese o, più in generale, alle imprese che non soddisfano i criteri contenuti nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 2472/2022 per la definizione di "micro o piccola impresa";</li> <li>2. agli investimenti diversi da quelli elencati alle precedenti lettere da a) a d);</li> </ol>

		<p>3. su investimenti che riguardano interventi di realizzazione ex novo/miglioramento di esistenti vasche/serbatoi quando realizzati al di fuori delle isole della Toscana.</p> <p>Nei suddetti casi il contributo è determinato applicando la contribuzione "base" di cui al precedente punto 1), fatto salvo per i casi in cui ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'intensità del sostegno di cui ai punti 2 (giovani agricoltori).</p>
--	--	---

È consentita l'erogazione di un anticipo del contributo pubblico concesso, nei modi e nei termini indicati al successivo paragrafo "Erogazione anticipo e garanzia fideiussoria" e nel documento "Disposizioni comuni domande di pagamento".

## 1.5 MASSIMALI E MINIMALI

Nel rispetto di quanto previsto nella scheda intervento del PSP e del CSR, al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggiore grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono elegibili al sostegno operazioni di investimento (domanda di sostegno) per le quali il contributo pubblico richiesto/concesso sia inferiore a **15.000** euro.

La domanda di sostegno è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in istruttoria di ammissibilità scende al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene, invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo, richiesto o determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari sono stabiliti i seguenti importi massimi:

- **350.000 euro** di contributo pubblico erogabile per ciascuna operazione di investimento (domanda di sostegno);
- **1 milione di euro** di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario per la durata dell'intero periodo di programmazione con riferimento all'intervento SRD01.

Si precisa che il contributo pubblico erogabile relativo al bando SRD01 – investimenti – annualità 2024, approvato con D.D. 1442/2025 e ss.mm.ii., concorre al raggiungimento del suddetto massimale per beneficiario.

## 2. RICHIEDENTI/BENEFICIARI

### 2.1 REQUISITI DEI RICHIEDENTI/BENEFICIARI

Secondo quanto previsto nella scheda intervento del PSP e del CSR, sono ammessi a presentare domanda di sostegno e a beneficiare del sostegno concesso gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura, ovvero imprenditori che, tenuto conto della esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse che sono in possesso di una delle seguenti qualifiche:

1. imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto, anche a titolo provvisorio, nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45, "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola" e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 settembre 2017 n. 49/R "Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)";

2. imprenditore agricolo professionale (IAP) riconosciuto, anche a titolo provvisorio, ai sensi della vigente normativa statale (D. Lgs. 99/2004) da altre Regioni o Province autonome;
3. equiparato all'imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (aziende degli enti pubblici che esercitano in via esclusiva attività definite agricole dall'art. 2135 del C.C. e dalle leggi statali speciali);
4. coltivatore diretto (CD) iscritto nella gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto.

Non è prevista alcuna soglia minima di dimensione aziendale, espressa in termini di produzione standard, che escluda dal sostegno una data impresa agricola.

La qualifica di IAP o di equiparazione allo IAP o di Coltivatore Diretto (CD) deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno; inoltre deve essere posseduta, e verificata, prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi (in questa fase la verifica va fatta anche con riferimento al momento della presentazione della domanda di sostegno) e prima del saldo del sostegno.

Il mancato possesso della qualifica IAP o della sua equiparazione o di CD nei tempi sopra indicati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto di assegnazione del contributo.

In caso di domanda di sostegno presentata da un soggetto in possesso della qualifica IAP a titolo provvisorio, quest'ultimo si impegna ad acquisire la qualifica IAP a titolo definitivo nei modi e nei termini indicati al successivo paragrafo "Impegni del beneficiario".

## 2.2 CONDIZIONI DI ACCESSO RELATIVE AI RICHIEDENTI/BENEFICIARI

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Requisiti dei richiedenti/beneficiari" devono dichiarare in domanda di sostegno di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter, poi, ricevere il pagamento del relativo sostegno, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- 1) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 e ss.mm.ii (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico ai sensi dell'art. 49 bis della legge regionale n. 40/2009);
- 2) non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o in una situazione che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di sostegno non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
- 3) non aver ottenuto e impegnarsi a non richiedere altri finanziamenti pubblici sulle stesse spese ammissibili oggetto della domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto al paragrafo "Cumulabilità" del presente bando;
- 4) Realizzare gli investimenti oggetto della domanda di sostegno su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni";
- 5) documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007, nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Fascicolo aziendale elettronico" del documento "Disposizioni Comuni";
- 6) essere in regola, nei modi e nei termini fissati dalle disposizioni in materia, con il pagamento del canone agricolo-irriguo, nel caso di concessione di derivazione di acque pubbliche da corpi idrici superficiali e/o sotterranei, e/o della quota consortile irrigua, nel caso di utenza con un ente irriguo e/o del corrispettivo irriguo dovuto all'ente irriguo, nel caso di convenzione con tale soggetto;

regolarità richiesta con esclusivo riferimento alle acque che vanno ad alimentare l'investimento oggetto del sostegno.

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno il requisito di cui al precedente:

- punto 1) (regolarità contributiva), punto 2) (procedure concorsuali), punto 3) (cumulo) e punto 6) (canone irriguo/quota consortile/corrispettivo irriguo) devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione dell'atto di assegnazione del contributo e prima del saldo;
- punto 5) (fascicolo aziendale), deve essere posseduto e verificato prima della presentazione della domanda di sostegno, prima dell'emissione dell'atto di assegnazione del contributo e prima del saldo;

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al:

- punto 1) (regolarità contributiva) prima dell'emissione dell'atto di assegnazione, porta all'esclusione della domanda di sostegno. Nel caso in cui il mancato soddisfacimento di questa condizione si verifichi in fase di saldo si applicano le disposizioni contenute nel successivo paragrafo "*Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno*" del presente bando, a cui si rinvia;
- punto 2) (procedure concorsuali), nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda di sostegno o alla decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto di assegnazione del contributo con recupero dei sostegni erogati, maggiorati degli interessi;
- punto 3) (cumulabilità), porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero del sostegno eventualmente erogato, maggiorato degli interessi;
- punto 5) (fascicolo aziendale), la mancata costituzione del fascicolo aziendale non permette la presentazione della domanda di sostegno. Nel rispetto di quanto previsto al paragrafo "Fascicolo elettronico aziendale" del documento "Disposizioni comuni", il fascicolo aziendale, dopo la sua costituzione, deve essere aggiornato, con riferimento esclusivo agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di sostegno. Il suo mancato aggiornamento comporta la sospensione dell'ammissibilità al contributo fino alla sua regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dagli Uffici competenti per l'istruttoria nell'ambito delle eventuali richieste di integrazione. In merito alla fase di pagamento si rinvia a quanto previsto nel paragrafo "Modalità di presentazione e sottoscrizione domande di pagamento" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento" adottato da Artea;
- punto 6) (canone agricolo-irriguo/quota consortile irriguo/corrispettivo irriguo) prima dell'emissione dell'atto di assegnazione comporta l'ammissibilità degli investimenti in forma condizionata alla verifica che a saldo il soggetto risulti regolare con i pagamenti del canone agricolo-irriguo/quota consortile irriguo/corrispettivo irriguo. Nel caso in cui il soggetto a saldo non risulti in regola con i pagamenti si applicano le disposizioni contenute nel successivo paragrafo "*Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno*" del presente bando a cui si rinvia.

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 4) (possesso UTE/UPS) si rimanda a quanto indicato al paragrafo "Requisiti di accesso generali" del documento "Disposizioni Comuni" per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

## 2.3 CONDIZIONI DEL BENEFICIARIO PER IL PAGAMENTO DEL SOSTEGNO

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento del sostegno, devono soddisfare quanto previsto nei precedenti paragrafi "Requisiti dei Richiedenti/Beneficiari" e "Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari".

Nel caso venga riscontrata, in fase di pagamento una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari" (regolarità contributiva), ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del

D.L. 69/2013 convertito in legge del 9 agosto 2013, n. 98 con le modalità di cui all'articolo 01, comma 16 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 così come modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

Nel caso venga riscontrata una eventuale inadempienza collegata al mancato pagamento del canone agricolo-irriguo/quota consortile irrigua/corrispettivo irriguo (punto 6 del precedente paragrafo "Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari") in fase di istruttoria della domanda di pagamento, questa deve essere comunicata al beneficiario affinché si metta in regola nei modi e nei termini fissati dalle disposizioni in materia, prima dell'emissione dell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione.

I beneficiari, inoltre, devono essere, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii, in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero dell'eventuale sostegno erogato, maggiorato degli interessi. Al fine di consentire la verifica del soddisfacimento di detto requisito è obbligatorio che siano caricate sull'Anagrafe aziendale nel sistema informativo di ARTEA le dichiarazioni necessarie per procedere alla richiesta dell'Informazione Antimafia presso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA)". Questo requisito deve essere verificato anche in occasione delle domande di pagamento a titolo di anticipo o Sal.

## 2.4 IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno, il richiedente, si impegna a:

1. acquisire la qualifica di IAP entro la data di presentazione della domanda di pagamento, in caso di domanda di sostegno presentata da uno IAP a titolo provvisorio. Qualora la qualifica non venga acquisita entro i suddetti termini, si impegna ad allegare, alla domanda di pagamento, una garanzia fidejussoria in favore di ARTEA per un importo pari al 100% della somma richiesta per la durata massima residua ai fini dell'ottenimento della qualifica IAP;
2. produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui ai paragrafi "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni comuni";
3. mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni comuni", le disposizioni contenute nel documento "Disposizioni comuni" e "Disposizioni comuni domande di pagamento";
4. garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati in base alle condizioni descritte al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni comuni" e al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento";
5. realizzare gli investimenti conformemente al Piano Aziendale presentato e a quanto approvato con l'atto di concessione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dallo stesso;
6. nel caso di ammissione a contributo della domanda di sostegno, a rispettare quanto previsto al paragrafo "Cumulabilità" del presente bando, fino a tutto il periodo di impegni ex post di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni comuni";
7. nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire e/o VIA, acquisire i permessi/autorizzazioni necessari e preliminari alla realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento, nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Cantierabilità";

8. possedere i criteri di selezione per i quali il bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
9. rispettare le disposizioni contenute al paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni" in caso di varianti e/o di adattamenti tecnici;
10. rispettare le disposizioni contenute nel paragrafo "Cambio del beneficiario" del documento "Disposizioni Comuni" in caso di cambio del beneficiario;
11. sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
12. rispettare le disposizioni inerenti la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento contenute nel documento "Disposizioni comuni domande di pagamento" che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno;
13. aggiornare il fascicolo aziendale elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria delle domande presentate;
14. presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nell'atto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
15. presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nei casi previsti dal bando;
16. fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 (cinque) anni nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento";
17. assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
18. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nella normativa unionale, nazionale e regionale, nel presente documento, nelle disposizioni comuni, nell'atto per l'assegnazione dei contributi, nel verbale di accertamento finale e nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno;
19. rispettare gli obblighi in materia di pubblicità di cui al paragrafo "Altri obblighi" del presente bando;
20. fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese nel rispetto di quanto previsto nell'atto di assegnazione dei contributi nonché a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati o all'Organismo Pagatore ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi PSP-CSR Toscana 2023/2027.
21. garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
22. quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
23. conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ricezione sul sistema ARTEA della domanda di pagamento del saldo, tutta la documentazione relativa al progetto;
24. consentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA, degli altri Organismi competenti;
25. restituire all'Organismo Pagatore (ARTEA) gli eventuali fondi indebitamente percepiti;
26. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno ex post e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
27. quando pertinente, a mantenere attiva la concessione/utenza/convenzione fino alla conclusione degli impegni ex post di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni", come descritto al paragrafo "Concessioni di derivazione/Utenza agricola";
28. quando pertinente, a richiedere il rinnovo della concessione/utenza/convenzione, entro il termine di scadenza indicato in ciascuna di esse qualora non abbiano una durata sufficiente per coprire la conclusione degli impegni ex post di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni" o ne ricorrono altre condizioni che ne rendono necessario il rinnovo;

29. quando pertinente a mettersi in regola nei modi e nei termini fissati dalle disposizioni in materia, prima dell'emissione dell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione, nel caso venga riscontrata una eventuale inadempienza collegata al mancato pagamento del canone agricolo-irriguo/quota consortile irrigua/corrispettivo irriguo;
30. quando pertinente, trasmettere, per tutto il periodo di impegno ex post di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni", la documentazione che dimostri il raggiungimento del risparmio idrico effettivo.

### 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

#### 3.1 AMBITI E SETTORI DI INTERVENTO

Sono ammessi al sostegno e, poi, sono ammessi a beneficiare del pagamento del sostegno, tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'Allegato I del TUEF.

Con riferimento al comparto dei "piccoli frutti" e "funghi" rientrano nel campo di applicazione del presente intervento quando provenienti esclusivamente da coltivazione; nel caso dei tartufi questi devono provenire esclusivamente da "tartufaie coltivate" definite tali ai sensi della L.R. n. 36/2023.

Sono esclusi i comparti produttivi connessi:

- a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) alle colture dedicate alla produzione di bio-combustibili quali la produzione di biomassa e le short rotation.

Sono sostenuti gli interventi finalizzati all'attività di produzione primaria.

Sono escluse le attività di allevamento, di trasformazione e di commercializzazione.

Ai fini del presente bando nella "trasformazione" sono incluse anche le attività di trasformazione/lavorazione, conservazione/immagazzinamento e di confezionamento.

#### 3.2 INTERVENTI FINANZIABILI

Sono ammessi al sostegno e beneficiano del pagamento del sostegno gli investimenti descritti nei paragrafi che seguono a condizione che perseguano una o più delle finalità specifiche indicate nel precedente paragrafo "Finalità e obiettivi".

Negli investimenti di seguito elencati, quando pertinente, è ricompresa l'impiantistica elettrica, idraulica, le pompe, impianti per il trattamento delle acque, come ad esempio i sistemi di filtraggio, a condizione che siano essenziali per il corretto funzionamento dell'investimento ammesso al sostegno.

Sono, inoltre, ammessi i costi relativi a cartelloni, poster e targhe quando risultano collegati all'intervento e necessari in base alle disposizioni contenute nel successivo paragrafo "Altri obblighi".

Sono esclusi dal finanziamento i sistemi mirati a limitare gli inquinamenti puntiformi (ad esempio biobed) o impianti finalizzati alla potabilizzazione delle acque.

Nel rispetto di quanto previsto dalla scheda intervento del PSP, ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità richiamate al precedente paragrafo "Finalità e obiettivi".

Ai fini del presente bando con il termine:

- "invaso" si intende il sistema di accumulo realizzato tramite sbarramento di ritenuta e relativo bacino di accumulo o escavazione, entro e fuori alveo, così come identificati ai sensi della L.R. 64/2009 e

- smi e dal DPRG n. 18/R/2010 **che al momento della presentazione della domanda di sostegno risulta chiuso il procedimento di sanatoria di cui alla suddetta legge regionale;**
- "Vasche/serbatoi" si intendono recipienti interamente realizzati in muratura o altro materiale rigido che possono essere anche interrati.

Gli investimenti finalizzati alla realizzazione/miglioramento di sistemi di stoccaggio/raccolta di acque sono ammissibili a condizione che, congiuntamente, sia realizzata una rete in pressione di adduzione e/o di distribuzione per uso irriguo aziendale, qualora, in azienda, non ne sia già presente una a cui collegare l'opera oggetto di investimento.

Nel caso di investimenti finalizzati all'irrigazione di vigneti destinati alla produzione di uva da vino si precisa quanto segue:

- gli impianti di irrigazione non sono ammessi nel presente tipo di operazione in quanto finanziati nell'ambito dell'intervento strutturale vitivinicolo del PSP;
- gli interventi di miglioramento/realizzazione di sistemi di raccolta/stoccaggio e/o di reti di adduzione/distribuzione (escluso l'impianto di irrigazione), riconducibili al vigneto, sono ammessi a finanziamento in forma condizionata. Nell'atto di assegnazione deve essere indicato che tale condizionamento decade se al collaudo della domanda di pagamento a saldo, si rileva che tali opere sono collegate ad un impianto di irrigazione che sia funzionante ed a servizio del vigneto, pena la revoca del contributo relativo alla parte dell'investimento da attribuire al settore vitivinicolo.

## **A) INVESTIMENTI MATERIALI**

### **1) sistemi di raccolta e stoccaggio delle acque da destinare ad uso irriguo aziendale**

Gli investimenti e le spese ammissibili sono le seguenti:

- realizzazione di nuovi invasi per la raccolta/stoccaggio delle acque da destinare ad uso irriguo aziendale;
- realizzazione/installazione di nuove vasche/serbatoi per la raccolta/stoccaggio delle acque da destinare ad uso irriguo aziendale;

Nella realizzazione dei suddetti sistemi di raccolta/stoccaggio sono inclusi gli interventi di messa in sicurezza (scarico di fondo/**sifone a cavaliere**, scarico di superficie/**canale fugatore**, recinzioni, scalette).

### **2) miglioramento di sistemi di raccolta/stoccaggio esistenti di acque da destinare ad uso irriguo aziendale**

Gli investimenti e le spese ammissibili sono finalizzati a ripristinare gli elementi strutturali che consentano di migliorare l'efficienza, la funzionalità e la messa in sicurezza di sistemi di raccolta/stoccaggio esistenti da destinare ad uso irriguo e sono i seguenti:

- impermeabilizzazione di invasi, vasche e serbatoi esistenti da destinare ad uso irriguo aziendale. Nelle opere di impermeabilizzazione degli invasi sono incluse quelle finalizzati alla riparazione di fenomeni di filtrazione;
- modellamento di invasi esistenti da destinare ad uso irriguo aziendale. Sono inclusi i lavori di ripristino del volume di invaso autorizzato oppure i lavori di ripristino della quota/corpo arginale dei sistemi di raccolta/stoccaggio;
- scarico di fondo/sifone a cavaliere, scarico di superficie/canale fugatore;
- messa in sicurezza di invasi, vasche e serbatoi esistenti da destinare ad uso irriguo aziendale: nuove recinzioni e nuove scalette. Detti interventi sono ammessi al sostegno e poi al pagamento del sostegno se riferiti alla stessa opera/impianto in cui vengono realizzati congiuntamente interventi che concorrono al soddisfacimento dei livelli minimi di risparmio idrico potenziale previsti nel bando.

Non sono ammessi al sostegno i costi collegati allo smaltimento del materiale di risulta (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le terre conseguenti al ripristino del volume di invaso autorizzato), qualora detto materiale sia classificato come rifiuto ai sensi della normativa vigente in materia.

I costi correlati all'impiego delle terre che derivano dall'intervento di modellamento previsto nel progetto, quali a titolo esemplificativo i costi di spandimento nei terreni che compongono l'UTE oggetto della domanda di sostegno o nei lavori collegati all'intervento di miglioramento del sistema di raccolta oggetto di sostegno, sono, invece, ammessi in forma condizionata. Il condizionamento decade e quindi i suddetti costi sono ammessi a pagamento, a condizione che, alla presentazione della domanda di pagamento a saldo, sia dimostrato, attraverso la presentazione dei risultati derivanti da apposite analisi di laboratorio, che le terre reimpiegate non sono classificate come rifiuto ai sensi della normativa vigente in materia.

Non sono ammessi al sostegno, e quindi al pagamento, i costi sostenuti dal richiedente collegati alle suddette analisi di laboratorio.

### **3) Reti aziendali per l'adduzione/distribuzione dell'acqua per uso irriguo aziendale**

Gli investimenti e le spese ammissibili sono le seguenti:

- a) realizzazione di nuove reti in pressione di adduzione per uso irriguo aziendale;
- b) realizzazione di nuove reti in pressione di distribuzione per uso irriguo aziendale;
- c) miglioramento di reti in pressione esistenti di adduzione per uso irriguo aziendale;
- d) miglioramento di reti in pressione esistenti di distribuzione per uso irriguo aziendale;

### **4) Impianti di irrigazione**

Gli investimenti e le spese ammissibili sono le seguenti:

- a) realizzazione di nuovi impianti di irrigazione, di fertirrigazione, antibrina, sistemi idroponici e/o aeroponici;
- b) miglioramento di impianti di irrigazione esistenti.

### **5) sistemi di misurazione, controllo telecontrollo e automazione**

Gli investimenti e le spese di seguito elencate sono ammissibili:

- a) acquisto e installazione di sistemi di misurazione;
- b) acquisto e installazione di sistemi di controllo;
- c) acquisto e installazione di sistemi di telecontrollo;
- d) acquisto e installazione di sistemi di automazione.

Nell'ambito delle suddette voci è ricompreso l'acquisto di sensori che risultano funzionali per consentire una maggiore razionalizzazione e efficienza dell'uso della risorsa idrica (a titolo esemplificativo sensori di umidità, di evapotraspirazione, etc).

## **B) SPESE GENERALI**

Le spese generali collegate agli investimenti materiali di cui alla precedente lettera A) "investimenti materiali" sono calcolate in base alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA, di cui al successivo paragrafo "Valutazione di congruità e ragionevolezza" del presente documento.

## **C) INVESTIMENTI IMMATERIALI:**

Acquisizione di programmi informatici (solo software) utili per la gestione degli impianti oggetto del presente bando.

## **3.3 TIPOLOGIE DI ACQUE E CONCESSIONI DI DERIVAZIONE/UTENZA AGRICOLA**

### **3.3.1 TIPOLOGIE DI ACQUE**

Gli investimenti di cui al paragrafo "Interventi finanziabili", per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento del sostegno, oltre a soddisfare le altre condizioni elencate al paragrafo

“Interventi finanziabili e spese ammissibili”, devono essere destinati totalmente ad uso irriguo aziendale e devono avere per oggetto una o più delle seguenti forme di approvvigionamento:

### **A) autoapprovvigionamento.**

In caso di autoapprovvigionamento l'acqua che va ad alimentare l'investimento può appartenere ad una o più delle seguenti tipologie di acque:

1. Meteoriche. Nel caso di realizzazione ex novo o di miglioramento di sistemi di raccolta/stoccaggio (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale), le acque meteoriche non devono essere la fonte esclusiva che va ad alimentare l'investimento oggetto del sostegno per essere ammesse nell'intervento SRD01 come meglio esplicitato alla lettera c) contenuta nel precedente paragrafo “Finalità e obiettivi”.  
Si precisa che sono oggetto di sostegno dell'intervento SRD02 “Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale” – Azione C “Investimenti irrigui” gli interventi finalizzati alla creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale)<sup>1</sup> esclusivamente da acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana.
2. Superficiali derivate da corpi idrici superficiali correnti o stagnanti;
3. Sotterranee prelevate da falda e/o le acque di sorgente. Sono **escluse**, dalla definizione di “acque sotterranee”, le acque che soddisfano entrambe le seguenti condizioni e che, nel bando, sono identificate con la dicitura “**acque sorgive**”:
  - i. sono acque che vengono intercettate immediatamente a valle del punto di affioramento sulla superficie;
  - ii. vengono utilizzate esclusivamente per alimentare un vaso e/o una vasca e/o un serbatoio. Non è ammesso l'impiego di questa tipologia di acque per alimentare un nuovo/esistente pozzo.

Limitatamente alle “acque sotterranee”, di cui sopra, si applicano le seguenti limitazioni:

a) sono **esclusi** gli interventi collegati alla:

1. realizzazione di nuovi pozzi e/o il miglioramento di pozzi esistenti;
2. realizzazione di nuovi sistemi di raccolta/stoccaggio quando alimentati, in tutto o in parte, da acque sotterranee, fatto salvo quanto ammesso al successivo punto b.3);
3. realizzazione di nuove reti di adduzione/distribuzione/impianti di irrigazione quando alimentate, in tutto o in parte, da acque sotterranee, fatto salvo quanto ammesso al successivo punto b.4);

b) sono, invece, **ammessi** gli interventi di <sup>2</sup>:

1. *miglioramento di* sistemi di raccolta/stoccaggio esistenti quando alimentati, in tutto o in parte, da acque sotterranee, incluse le acque che soddisfano entrambe le condizioni di cui alle lettere i) e ii) (acque sorgive);
2. *miglioramento di* reti di adduzione/distribuzione/impianti di irrigazione esistenti quando alimentati, in tutto o in parte, da acque sotterranee, incluse le acque che soddisfano entrambe le condizioni di cui alle lettere i) e ii) (acque sorgive);
3. realizzazione di nuovi sistemi di raccolta/stoccaggio quando alimentati, in tutto o in parte, da acque che soddisfano entrambe le condizioni di cui alle lettere i) e ii) (acque sorgive);

<sup>1</sup> Con Decreto Dirigenziale n. 17722/2025 è stata tolta la dicitura “*diversi da bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione*”;

<sup>2</sup> Con Decreto Dirigenziale n. 17722/2025 è stata tolta la dicitura “*miglioramento di*” per inserirla nei successivi punti 1 e 2 dell'elenco puntato;

4. realizzazione di nuove reti di adduzione/distribuzione/impianti di irrigazione quando alimentate, in tutto o in parte, da acque che soddisfano entrambe le condizioni di cui alle lettere i) e ii) (acque sorgive).

### ***B) approvvigionamento da un impianto collettivo.***

In questo caso trattasi di acque che vengono distribuite all'azienda attraverso un impianto collettivo gestito da un ente irriguo e ricorrono per il richiedente le condizioni definite alle lettere c) e d) del successivo paragrafo "Concessione di derivazione/Utenza agricola".

Sono **esclusi** dal sostegno riconosciuto con il presente bando, gli investimenti alimentati/relativi:

1. ad acque reflue civili, sia depurate che non depurate, prodotte da aziende agricole;
2. ad "acque reflue aziendali" in quanto gli investimenti aventi ad oggetto questa tipologia di acque sono sostenuti con l'intervento SRD02. Ai sensi del presente bando con il termine "acque reflue aziendali" si intendono quelle provenienti dall'attività aziendale di produzione (escluso allevamento), di trasformazione e di commercializzazione, incluse quelle derivanti dal recupero delle acque di irrigazione in eccesso.
3. ad "acque affinate" definite dal Reg. (UE) 2020/741 come le acque reflue urbane che sono state trattate conformemente ai requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE e sono state sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento conformemente all'allegato I, sezione 2, del suddetto regolamento, fatto salvo che questa tipologia di acque vada ad alimentare un impianto collettivo gestito da un ente irriguo che poi la distribuisce all'azienda agricola;
4. agli effluenti palabili e non palabili degli allevamenti o più in generale materiali ad essi assimilati (ad esempio digestato);
5. ad acque che sono utilizzate, in parte o totalmente, per usi diversi da quello irriguo aziendale.

### **3.3.2 CONCESSIONE DI DERIVAZIONE/UTENZA AGRICOLA**

Nel caso in cui gli investimenti sono alimentati in tutto o in parte con acque pubbliche dal corpo idrico superficiale e/o sotterraneo e/o da acque collettive, questi sono ammessi al sostegno e, poi, sono ammessi a beneficiare del pagamento del sostegno, quando il richiedente, alla presentazione della domanda di sostegno:

a) è titolare di una concessione di derivazione di acque pubbliche dal corpo idrico superficiale e/o sotterraneo che alimenta l'intervento irriguo oggetto di finanziamento, ancora in corso di validità al momento della presentazione della domanda di sostegno, oppure ha presentato istanza di rinnovo della concessione agli uffici competenti nei modi e nei termini fissati della normativa regionale di riferimento. Nel caso di rinnovo il soggetto dovrà comunicare all'ufficio competente per l'istruttoria, entro l'emissione dell'atto di assegnazione, gli estremi dell'atto della nuova concessione di derivazione rilasciata dagli uffici competenti con riferimento ai suddetti casi;

b) ha presentato domanda per il rilascio di una nuova concessione di derivazione di acque pubbliche dal corpo idrico superficiale e/o sotterraneo che alimenta l'intervento oppure ha presentato una "variante" di una concessione esistente. In tali casi, il soggetto dovrà comunicare all'ufficio competente per l'istruttoria, entro l'emissione dell'atto di assegnazione, gli estremi dell'atto della nuova concessione di derivazione rilasciata dagli uffici competenti con riferimento ai suddetti casi (nuova/variante);

c) in caso di intervento alimentato da acque collettive, è utente di un ente irriguo (consorzio di bonifica o altro ente gestore di un impianto irriguo collettivo) e/o ha stipulato una convenzione con un ente irriguo in corso di validità al momento della presentazione della domanda di sostegno oppure ha presentato istanza di rinnovo della utenza/convenzione all'ente irriguo competente. Nel caso di rinnovo, entro l'emissione dell'atto

di assegnazione, il soggetto dovrà comunicare all'ufficio competente per l'istruttoria gli estremi dell'atto della *utenza e/o convenzione con l'ente irriguo*<sup>3</sup>;

d) ha presentato domanda per l'attivazione di una nuova utenza e/o la stipula di una nuova convenzione con un ente irriguo oppure ha presentato una "variante di una utenza e/o di una convenzione esistente". In tali casi, entro l'emissione dell'atto di assegnazione, il soggetto dovrà comunicare all'ufficio competente per l'istruttoria gli estremi del nuovo rapporto di utenza e/o di convenzione con l'ente irriguo con riferimento ai suddetti casi (nuova/variante).

In tutti i casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), il soggetto deve mantenere attiva la concessione/utenza/convenzione fino alla conclusione degli impegni ex post di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni".

A tal fine, il soggetto si impegna a richiedere il rinnovo della concessione/utenza/convenzione, entro il termine di scadenza indicato in ciascuna di esse qualora non abbiano una durata sufficiente per coprire la conclusione degli impegni ex post di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni" o ricorrono altre condizioni che ne rendono obbligatorio il suo rinnovo.

Non sono ammessi altri titoli autorizzativi al prelievo diversi da quelli elencati alle precedenti lettere da a) a d) come a titolo esemplificativo ma non esaustivo le concessioni preferenziali e/o le licenze di attingimento.

I requisiti sopra riportati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno; inoltre, devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi (in questa fase la verifica va fatta anche con riferimento al momento della presentazione della domanda di sostegno) e prima del saldo degli aiuti.

Nella relazione allegata alla domanda di sostegno il soggetto deve indicare, nel caso ricorra la condizione di cui alla precedente:

- Lettera a), gli estremi della concessione di derivazione di acque pubbliche in corso di validità con la sua durata e, nel caso di rinnovo di concessione, gli estremi dell'istanza di rinnovo;
- Lettera b) gli estremi relativi alla domanda presentata per il rilascio di nuova concessione/variante;
- Lettera c), l'ente irriguo di appartenenza, i dati identificativi dell'utenza o della convenzione stipulata con l'ente irriguo con la loro durata e, nel caso di rinnovo, gli estremi dell'istanza di rinnovo;
- Lettera d) gli estremi relativi alla domanda presentata all'ente irriguo per il rilascio di nuova/variante di utenza/convenzione.

### **3.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER INTERVENTI IRRIGUI**

#### **3.4.1 PIANI DI GESTIONE DELLE ACQUE E MISURE SETTORE AGRICOLO**

In attuazione dell'art. 74 comma 2 del Reg (UE) 2021/2115, il presente bando fa riferimento ai Piani di Gestione delle Acque, inviati alla Commissione europea ai sensi della direttiva 2000/60/CE, delle Autorità di bacino distrettuale che hanno competenza sul territorio regionale:

- Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
- Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale;
- Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po.

Gli investimenti elencati al successivo paragrafo "Interventi finanziabili" concorrono al raggiungimento degli obiettivi dei suddetti Piani di Gestione delle Acque e sono coerenti con le misure specificate nel programma

---

<sup>3</sup> Modifica introdotta con Decreto Dirigenziale n. 17722/2025;

di misure di cui al secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027, approvato con D.P.C.M. del 7 giugno 2023 (G.U. n. 214 del 13 settembre 2023).

### 3.4.2 ALTRE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ (ART. 74, REG. UE N. 2115/21)

1) Gli investimenti sono ammessi al sostegno e, poi, al pagamento, a condizione che siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno. Nel caso non siano già presenti, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno;

2) gli investimenti che concorrono al "miglioramento di sistemi di stoccaggio/raccolta, incluse le opere e gli impianti di irrigazione" esistenti sono ammessi al sostegno e, poi sono ammessi a beneficiare del pagamento del sostegno, se, sulla base di una valutazione ex ante, risulti un risparmio idrico potenziale minimo secondo i parametri tecnici dell'impianto/infrastruttura esistente. In particolare secondo quanto previsto dalla scheda del PSP ai fini dell'ammissibilità dei suddetti investimenti devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

2.a) gli investimenti che concorrono al "miglioramento di sistemi di raccolta/stoccaggio esistenti" devono garantire un risparmio idrico potenziale superiore del 10%; detto risparmio è valutato in funzione delle mancate perdite che si determinano a seguito della realizzazione dell'intervento. La valutazione delle mancate perdite deve essere giustificata con l'ausilio di una relazione elaborata da un tecnico opportunamente suffragata da documentazione (ad esempio con misurazioni dei consumi ex ante, con caratteristiche tecniche dei materiali impiegati nell'intervento);

2.b) gli investimenti che concorrono al "miglioramento di reti di adduzione/distribuzione esistenti" devono garantire un risparmio idrico potenziale superiore del 10%; detto risparmio è valutato in funzione delle mancate perdite che si determinano a seguito della realizzazione dell'intervento. La valutazione delle mancate perdite deve essere giustificata con l'ausilio di una relazione elaborata da un tecnico opportunamente suffragata da documentazione (ad esempio con misurazioni dei consumi ex ante, con caratteristiche tecniche dei materiali impiegati nell'intervento);

2.c) gli investimenti che concorrono al "miglioramento di un impianto di irrigazione esistente" devono garantire il seguente risparmio idrico potenziale minimo in base ai parametri tecnici dell'impianto:

- miglioramento di impianti di irrigazione localizzati: superiore al 10%;
- sostituzione di un impianto di irrigazione ad aspersione a bassa efficienza con uno ad alta efficienza: superiore al 15%;
- sostituzione di un impianto di irrigazione ad aspersione con uno localizzato: superiore al 25%.

Nei suddetti interventi di miglioramento rientra anche l'acquisto e l'installazione su un impianto di irrigazione esistente di un sistema di controllo e/o di telecontrollo e/o di automazione.

Il suddetto risparmio idrico potenziale si determina raffrontando la quantificazione dei consumi di **acqua** con il nuovo impianto di irrigazione dopo l'intervento di miglioramento rispetto alla quantificazione ex ante risultante dalla media dei quantitativi di acqua necessaria in base alle coltivazioni presenti **nei piani di coltivazione definitivi presentati nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno**.

La quantificazione in fase ex ante all'investimento deve essere giustificata con l'ausilio di opportuni strumenti e/o documentazione quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, **il misuratore al prelievo**, il sistema di consulenza per l'irrigazione (**IRTO-irrigazione in Toscana**) oppure con il ricorso dei fabbisogni irrigui contenuti nell'**Allegato C del Regolamento approvato con DPGR n. 61/R/2016**.

I quantitativi di acqua post investimento devono essere determinati tramite una relazione elaborata da un tecnico tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto che si andrà a realizzare

fornite dalla ditta costruttrice/fornitrice con riferimento ai **definitivi** piani delle coltivazioni **presentati nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno.**

Gli interventi di cui ai precedenti punti 2.a), 2.b) e 2.c) sono ammissibili se incidono, direttamente e/o indirettamente, su corpi idrici superficiali e/o sotterranei ritenuti in condizioni buone/non buone per motivi inerenti alla quantità d'acqua nel pertinente Piano di Gestione dei Distretti idrografici richiamati al precedente paragrafo "Piano di gestione delle acque e misure settore agricolo".

Gli interventi di cui ai precedenti punti 2.a), 2.b) e 2.c) quando riguardano corpi idrici superficiali e/o sotterranei ritenuti **in condizioni non buone per motivi inerenti alla quantità d'acqua** nel pertinente Piano di Gestione dei Distretti idrografici **devono garantire un risparmio effettivo minimo del consumo di acqua** che contribuisca all'ottenimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE. **Il risparmio idrico effettivo minimo deve essere pari al 50% del risparmio idrico potenziale.**

Il risparmio idrico effettivo dovrà **essere dimostrato su base annua** fino a tutto il periodo di impegni ex post di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni comuni".

Nella relazione allegata alla domanda deve essere indicato il corpo idrico superficiale e/o sotterraneo su cui va ad incidere, direttamente o indirettamente l'investimento.

L'elenco dei corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone per motivi inerenti alla quantità d'acqua ricompresi nel territorio regionale della Toscana di competenza dell'Autorità di Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale e del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale è consultabile al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-feasr>. Nessun corpo idrico non buono per motivi inerenti la quantità è stato individuato nel territorio regionale della Toscana di competenza dell'Autorità di Distretto del Fiume Po.

3) Gli interventi **previsti dal bando** quando comportano un incremento netto della superficie irrigata e vanno ad incidere su un dato corpo idrico superficiale o sotterraneo, sono ammessi al sostegno e, poi sono ammessi a beneficiare del pagamento del sostegno, quando soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

a) Lo stato del corpo idrico su cui incidono gli investimenti stessi **non è ritenuto meno di buono** per motivi inerenti alla quantità d'acqua nel pertinente Piano di Gestione del Distretto Idrografico. Nella relazione allegata alla domanda deve essere indicato il corpo idrico superficiale e/o sotterraneo su cui va ad incidere, direttamente o indirettamente, l'intervento.

b) un'analisi di impatto ambientale, mostri che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall'autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende.

Al fine della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata sono da considerare irrigate le superfici nelle quali nel recente passato (cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di sostegno) era attivo un impianto di irrigazione.

Un impianto di irrigazione è considerato "attivo" quando alimentato, nei cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di sostegno, da acque pubbliche, di cui il soggetto risulta essere regolarmente titolare di concessione di derivazione, o da acque provenienti da un ente irriguo di cui risulta essere utente o ha stipulato una convenzione. Tale condizione deve essere documentata nella relazione allegata alla domanda.

4) Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini irrigui sono ammissibili purché ciò non comporti un impatto significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'autorità competente in materia per l'opera realizzata.

### **3.5 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI**

In aggiunta alle disposizioni contenute nel paragrafo 4 "Elementi comuni a più interventi" del PSP ed in particolare al paragrafo 4.7.3, a quanto contenuto nella scheda intervento del PSP e del CSR e nei documenti "Disposizioni Comuni" be "Disposizioni comuni domande di pagamento", il richiedente deve dichiarare in domanda di sostegno di essere consapevole che hai fini dell'ammissibilità si applica quanto segue:

1. le spese per essere ammissibili devono essere:
  - a) Imputabili ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
  - b) Pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
  - c) Congrua rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa;
  - d) Necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi inoltre devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria in particolare in termini di economicità e di efficienza.

2. Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;
3. gli investimenti elencati nel paragrafo "Interventi finanziabili" sono ammissibili quando perseguono una o più delle finalità specifiche, di cui alla lettera a) e/o d), indicate nel precedente paragrafo "Finalità e obiettivi";
4. rispettano le disposizioni contenute al paragrafo "Interventi/spese non ammissibili", e ai paragrafi "Interventi finanziabili e spese ammissibili" e "Durata e termini di realizzazione del progetto";
5. sono inclusi e soddisfano le condizioni richiamate nel paragrafo "Interventi finanziabili";
6. sono riferiti ad uno o più dei prodotti agricoli di cui al precedente paragrafo "Ambiti e settori di intervento";
7. sono limitati alle strutture produttive aziendali;
8. in caso di forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro, soddisfano le condizioni richiamate nell'omonimo paragrafo del presente bando, nel PSP e nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno;
9. sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
10. sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE indicata in domanda di sostegno;
11. qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, il sostegno può essere concesso agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda;
12. soddisfano le disposizioni contenute al paragrafo "Condizioni di ammissibilità specifiche per interventi irrigui";

13. nel caso che siano alimentati da acque superficiali e/o sotterranee e/o da acque fornite da un ente irriguo **e/o da acque sorgive**, devono essere dimensionati entro i volumi massimi autorizzati con la concessione di derivazione da acque pubbliche e/o con l'utenza/convenzione, fermo restando il rispetto di quanto previsto al precedente punto 10);
14. se alimentati in tutto o in parte da acque sotterranee come definite nel bando, sono finalizzati al miglioramento dei sistemi di raccolta/stoccaggio esistenti e/o al miglioramento delle reti di adduzione/distribuzione/impianti di irrigazione esistenti.

### 3.6 INTERVENTI/SPESA NON AMMISSIBILI

L'ammissibilità o non ammissibilità generale delle spese è definita nel PSP nella sezione 4.7.1 "Elenco degli investimenti non ammissibili" e paragrafo 4.7.3 "Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale". In aggiunta alle disposizioni contenute nel suddetto paragrafo, nella scheda intervento del PSP e CSR, nel paragrafo "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni Comuni" e nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno, **non sono ammissibili** le seguenti categorie di investimenti/spesa:

- 1) acquisto di diritti di produzione agricola;
- 2) acquisto di diritti all'aiuto;
- 3) acquisto di fabbricati e terreni;
- 4) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto;
- 5) interessi passivi;
- 6) investimenti in infrastrutture su larga scala;
- 7) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- 8) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- 9) Imposta sul Valore Aggiunto (IVA);
- 10) opere e altri investimenti riferiti ad una unità produttiva principale diversa da quella indicata in domanda di sostegno, ancorché relativa alla stessa impresa;
- 11) il capitale circolante;
- 12) le spese generali relative agli investimenti immateriali;
- 13) acquisto di macchinari, attrezzature o, più in generale di materiale usato;
- 14) spese relative a beni non durevoli quali i materiali di consumo o altro materiale che ha una durata inferiore al periodo di vincolo ex post;
- 15) i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti contenute nel prezzario di riferimento;
- 16) spese e oneri amministrativi per allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono o similari e/o collegati all'utilizzo di servizi digitali; inoltre non sono ammessi spese di funzionamento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, canoni, abbonamenti, etc.;
- 17) la realizzazione di drenaggi o, più in generale, interventi di sistemazione idraulico-agraria quali si citano a titolo esemplificativo ma non esaustivo i muretti a secco, i terrazzamenti e/o i ciglionamenti e/o le affossature per la regimazione delle acque;
- 18) lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- 19) investimenti che non soddisfano le condizioni riportate ai paragrafi "Interventi finanziabili e spese ammissibili" e/o "Condizioni per ammissibilità investimenti irrigui";
- 20) gli investimenti che non sono elencati nel paragrafo "Interventi finanziabili" o che non perseguono una o più delle finalità specifiche indicate nel precedente paragrafo "Finalità e obiettivi".
- 21) con riferimento alle spese inerenti fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro, quando non soddisfano una o più delle condizioni previste al successivo paragrafo "Fornitura di beni e servizi senza

- pagamento in denaro” e/o nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno con riferimento a detta tipologia di spese;
- 22) gli investimenti mirati a limitare gli inquinamenti puntiformi (ad esempio biobed) in quanto finanziati con l'intervento SRD02 o impianti finalizzati alla potabilizzazione delle acque;
  - 23) qualsiasi spesa non funzionale all'investimento proposto;
  - 24) investimenti che sono riconducibili alle attività di: allevamento, trasformazione come definita al paragrafo "Ambiti e settori di intervento" del presente documento, commercializzazione;
  - 25) investimenti che determinano un utilizzo di acque non giustificato dai volumi autorizzati con la concessione di derivazione e/o con l'utenza irrigua/convenzione irrigua;
  - 26) interventi di realizzazione di nuovi pozzi e/o di miglioramento di pozzi esistenti;
  - 27) interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi sistemi di raccolta/stoccaggio e/o alla realizzazione di nuove reti di adduzione/distribuzione/impianti di irrigazione quando sono alimentati in tutto o in parte da acque sotterranee come definite nel presente bando, fatto salvo quanto previsto al paragrafo "Tipologie di acque" con riferimento alle cosiddette "acque sorgive";
  - 28) sistemi di misurazione, controllo, telecontrollo e automazione relativi a opere/impianti destinati ad un uso, totale o parziale, diverso da quello irriguo aziendale;
  - 29) investimenti finalizzati alla realizzazione/miglioramento di sistemi di stoccaggio/raccolta di acque quando non viene realizzata congiuntamente una rete in pressione di adduzione e/o di distribuzione per uso irriguo aziendale, qualora, in azienda, non ne sia già presente una a cui collegare l'opera oggetto di investimento;
  - 30) le recinzioni e le scalette realizzate a servizio di invasi esistenti che non soddisfano le condizioni di ammissibilità richiamate al precedente paragrafo "Interventi finanziabili";
  - 31) impianti di irrigazione per vigneti destinati alla produzione di uva da vino in quanto finanziati nell'ambito degli interventi strutturali del PSP;
  - 32) investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni;
  - 33) investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari che sono già obbligatori per l'azienda agricola;
  - 34) i costi collegati allo smaltimento del materiale di risulta (a titolo esemplificativo ma non esaustivo le terre conseguenti al ripristino del volume di invaso autorizzato) qualora detto materiale sia classificato come rifiuto ai sensi della normativa vigente in materia e i costi sostenuti dal richiedente collegati alle suddette analisi di laboratorio.
  - 35) investimenti finalizzati alla creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) <sup>4</sup> alimentati esclusivamente da acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana in quanto sostenuti con l'intervento SRD02;
  - 36) gli investimenti che prevedono l'utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico in quanto sostenuti con l'intervento SRD02.

### 3.7 VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA

La valutazione della congruità e la ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, devono avvenire nei modi e nei termini indicati nel documento "Disposizioni comuni" e nel documento "Disposizioni comuni domande di pagamento" adottate da Artea.

Il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" approvato con **DGR n. 373 del 24/03/2025** consultabile al seguente indirizzo: <http://prezzariolpp.regione.toscana.it/> (di seguito "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana") deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa.

---

<sup>4</sup> Con Decreto Dirigenziale n. 17722/2025 è stata tolta la dicitura "diversi da bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione";

Nel caso di lavori o interventi particolari non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

Tuttavia nei seguenti casi la congruità e la ragionevolezza della spesa è fatta nel seguente modo:

1. Nel caso di **acquisto di macchine ed attrezzature**, si utilizza il "Sistema per la Determinazione dei Prezzi Massimi macchine ed attrezzature agricole – SDPM – Società Edizioni l'Informatore Agrario Srl", in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno. Per un corretto utilizzo del suddetto sistema si invita a consultare il manuale disponibile al seguente link: <https://sdpm.informatoreagrario.it/storage/app/uploads/public/667/589/274/667589274133d615248083.pdf>.  
Alla domanda dovrà essere allegata la scheda generata dal suddetto sistema al termine della sua consultazione in cui è riportato il prezzo massimo e le principali caratteristiche delle macchine/attrezzature agricole che il richiedente intende acquistare.  
Nei casi di acquisto di macchinari/attrezzature non ricomprese nel suddetto sistema, la valutazione di congruità e ragionevolezza verrà fatta con il metodo dei "3 preventivi" nei modi e nei termini indicati nel documento "Disposizioni comuni" e nel documento "Disposizioni comuni domande di pagamento" adottate da Artea;
2. per le "**Spese Generali**" collegate agli investimenti materiali si utilizza il tasso forfettario (opzione c e d, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013) di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA ai sensi della lettera c), comma 5, art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per l'individuazione dei costi semplificati (CS) per le spese di progettazione delle sottomisure 4.1 e 4.2 dei PSR. I costi standard di riferimento sono quelli contenuti nella versione "**Aggiornamento 2021**" consultabile al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/testo-e-misure-psr>, paragrafo costi semplificati.

### 3.8 LOCALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento del sostegno, devono ricadere all'interno del territorio regionale e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" del documento "Disposizioni Comuni".

### 3.9 CUMULABILITÀ

In base alle disposizioni previste alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2 del PSP, e al paragrafo "Requisiti di accesso generali" del documento "Disposizioni comuni" e tenuto conto che le percentuali di contribuzioni fissate nel presente bando coincidono con le percentuali massime fissate all'art. 73 del Regolamento UE 2021/2115 ne consegue che:

1. una spesa ammissibile sul presente bando non può ricevere un sostegno in combinazione con altre fonti di finanziamento regionali o nazionali dal momento che i tassi di contribuzione previsti dal presente bando coincidono con quelli massimi fissati all'art. 73 del Regolamento UE n. 2021/2115.

Tuttavia, nel caso in cui il soggetto intenda accedere ad altre fonti di aiuto regionali e/o nazionali in combinazione con la SRD01, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dovrà dichiarare:

- di non aver ottenuto né richiesto altri finanziamenti UE;
- di non aver ottenuto né richiesto altri finanziamenti pubblici (statali o regionali) per le stesse spese ammissibili oggetto della domanda di sostegno tali da determinare il cumulo oppure su

quali altre fonti (statali o regionali) ha ottenuto o richiesto un altro finanziamento pubblico e le relative aliquote di sostegno riconosciute/riconoscibili.

Inoltre il soggetto dichiara di impegnarsi a:

- comunicare ogni successiva variazione rispetto a quanto dichiarato;
- trasmettere tempestivamente agli uffici regionali copia degli atti di concessione degli altri finanziamenti pubblici ottenuti o altra documentazione idonea a verificare l'importo, la provenienza e l'aliquota;

Dichiara, infine, di accettare le seguenti condizioni:

- nel caso ottenga, prima dell'atto di assegnazione del contributo del CSR, un finanziamento pubblico statale o regionale per le stesse voci di spesa ammissibili con un'aliquota inferiore a quelle consentite dal Regolamento UE 2115/2021, il richiedente si impegna ad accettare la riduzione dell'importo del contributo CSR necessaria per rispettare le aliquote massime di sostegno definite dall'art. 73 del regolamento UE 2115/2021;
- nel caso ottenga successivamente all'atto di assegnazione del contributo CSR, un finanziamento pubblico statale o regionale per le stesse voci di spesa ammissibili il richiedente si impegna:
  - o a rinunciare al suddetto finanziamento statale o regionale se l'aliquota di sostegno applicata con il bando CSR corrisponde già a quella massima prevista per la singola fattispecie dell'art. 73 del Regolamento UE 2115/2021; oppure
  - o se l'aliquota di sostegno applicata con il bando CSR è inferiore a quella massima prevista per le singole fattispecie dell'art. 73 del Regolamento UE 2115/2021, a garantire che il cumulo di tale finanziamento statale o regionale con il contributo CSR non comporti il superamento delle aliquote massime di sostegno definite dall'art. 73 del regolamento UE 2115/2021. A tale scopo il beneficiario deve darne tempestiva comunicazione all'Uci di riferimento.

2. i contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento di provenienza, in tutto o in parte, unionale.

### 3.10 CANTIERABILITÀ DEGLI INVESTIMENTI

Al momento della presentazione della domanda di sostegno è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii e/o che sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e ss.mm.ii. e del DM 30/3/2015 n. 52 e ss.mm.ii.

Il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di presentazione della domanda di sostegno.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal sostegno degli investimenti soggetti a permesso a costruire e/o VIA.

Per gli interventi e opere non soggette a permesso a costruire e/o a VIA, l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari e preliminari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di sostegno, purché nei tempi indicati al successivo paragrafo "Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività" del bando per l'avvio dei lavori.

Tutti i requisiti di cantierabilità che non sono richiesti al momento della domanda di sostegno, vengono verificati in fase istruttoria delle domande di SAL e/o saldo.

### **3.11 NORME DI PROTEZIONE AMBIENTALE**

Tutti gli interventi, qualora siano effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n. 644 del 5 Luglio 2004 e ss.mm.ii e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008 e ss.mm.ii.

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e ss.mm.ii. e LR 30/2015 e ss.mm.ii., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale", nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

### **3.12 FORNITURA DI BENI E DI SERVIZI SENZA PAGAMENTO IN DENARO**

I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente, nel rispetto di quanto previsto al capitolo 4.7.3 sezione 1 del PSP, possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento che prevedono operazioni agronomiche e forestali nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. I contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;
2. Il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
3. Il valore delle prestazioni volontarie non retribuite è determinato sulla base del tempo impiegato e dalla tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezzari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi;
4. Non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili o di altre opere che non hanno carattere agroforestale;
5. Il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.

Le operazioni di carattere agronomico e forestale ammesse al sostegno sono limitate alla realizzazione di nuove recinzioni.

Nei casi in cui la ragionevolezza della spesa sia necessario valutarla utilizzando il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" i valori in esso riportati devono essere presi al netto degli utili di impresa e delle spese generali.

Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo, ai fini dell'ammissibilità di questi investimenti, si rinvia a quanto previsto nel documento "Disposizioni comuni domande di pagamento" adottato da Artea.

### 3.13 COMPLEMENTARIETÀ SRD01 E INTERVENTI STRUTTURALI SETTORI OLIO DI OLIVA E ORTOFRUTTA

Il soggetto in domanda deve dichiarare di non ricevere, nel caso di investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore ortofrutta e olio di oliva altri finanziamenti per la stessa voce di spesa.

Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi.

L'ammissibilità al sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta e olio di oliva avviene se il soggetto non riceve per una stessa voce di spesa un finanziamento a valere sul rispettivo intervento strutturale del PSP.

Le voci di spesa direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta e olio di oliva che non rispettano quanto descritto nel capoverso precedente sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

### 3.14 ALTRI OBBLIGHI

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dall'art. 6 e dall'allegato III al regolamento di esecuzione (UE) 2022/129, punto 2) "Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR".

Quindi, così come indicato nel paragrafo "Disposizioni in materia di pubblicità" del documento "Disposizioni comuni", i beneficiari devono dare pubblicità al sostegno finanziario ricevuto dal Piano strategico della PAC, anche tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione nel modo seguente:

- forndo sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Reg. Ue 2022/129;
- per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o investimenti in beni materiali o sostegno a operazioni Leader, esporre presso il luogo dell'operazione mezzi specifici per mettere in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione -targhe informative, cartelloni permanenti, display elettronici, poster ecc. a seconda dell'importo del sostegno pubblico.

Per facilitare i beneficiari nell'assolvimento degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dalla normativa europea, l'ADGR ha provveduto a fornire apposite Linee guida regionali, approvate con DGR n.392 dell'8 aprile 2024 e pubblicate sul sito web della Regione Toscana (<https://www.regione.toscana.it/svilupporurale-2023-2027/comunicazione>).

## 4. CRITERI DI SELEZIONE/VALUTAZIONE

Le domande di sostegno sono inserite nell'Elenco di cui al successivo paragrafo "Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria" in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità, come descritte di seguito, scelte dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno. Le domande di sostegno con un punteggio totale al **di sotto del punteggio minimo riportato nella tabella che segue** saranno escluse dal sostegno.

<i>PRINCIPIO</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>PUNTI</i>
<b>I. finalità specifiche investimenti</b>	A) l'intervento oggetto di finanziamento prevede l'acquisto e l'installazione, per un importo di <b>almeno 5.000 euro</b> , di sistemi di controllo e/o telecontrollo e/o automazione. I sensori concorrono al raggiungimento dell'importo minimo quando	<b>3</b>

	sono acquistati congiuntamente ad uno dei suddetti sistemi e risultano funzionali per consentire una maggiore razionalizzazione e efficienza dell'uso della risorsa idrica (a titolo esemplificativo sensori di umidità, di evapotraspirazione, etc).	
<b>II. Comparti produttivi</b>	A) l'intervento oggetto di finanziamento prevede che una quota percentuale <b>≥ al 25%</b> , calcolata rispetto al totale del progetto al netto delle spese generali, sia destinata ad almeno uno dei seguenti interventi e con riferimento ai seguenti settori:	
	A.1) miglioramento di un impianto di irrigazione esistente attraverso la sostituzione di un sistema ad aspersione con uno localizzato, quando riferito ad uno o più dei seguenti settori: <b>ortofrutticolo, florovivaistico, tabacco;</b>	<b>8</b>
	A.2) realizzazione di nuovi impianti di irrigazione localizzati in <b>oliveti</b> aventi una densità minima ( $\geq$ ) di <b>100</b> piante/ha e massima ( $\leq$ ) a <b>700</b> piante ad ettaro;	<b>7</b>
A.3) miglioramento di un impianto di irrigazione esistente attraverso la sostituzione di un sistema ad aspersione a bassa efficienza con uno ad alta efficienza, <b>limitato al settore maidicolo.</b>	<b>4</b>	
	<p>Gli impianti possono essere alimentati, anche in forma esclusiva, da una o più delle seguenti tipologie di acque: acque meteoriche; acque superficiali; acque che vengono fornite all'azienda da un ente irriguo; <b>acque sorgive come definite nel bando.</b></p> <p>Con riferimento alle acque sotterranee, come definite nel bando, sono ammesse, in tutto o in parte, solo per gli interventi di miglioramento di cui ai precedenti punti A.1 e A.3. Le acque sotterranee sono invece escluse quando alimentano, in tutto o in parte, nuovi impianti di irrigazione di cui al precedente punto A.2.</p> <p>Ai fini dell'attribuzione della priorità del punto A.3, è richiesto che in almeno in uno dei tre piani delle coltivazioni definitivi presentati dal richiedente nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno, nelle particelle oggetto di intervento, sia stata presente la coltivazione maidicola.</p>	
	I punteggi dei criteri A.1, A.2 e A.3 non sono cumulabili fra loro.	
<b>III. Localizzazione territoriale</b>	A) UTE indicata in domanda con superficie agricola utilizzata (SAU) desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015, ricadente in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN):	
	<b>1) ≥ al 60%</b>	<b>4</b>
	<b>2) ≥ al 30% e &lt; al 60%</b>	<b>3</b>
<b>3) ≥ al 10% e &lt; al 30%</b>	<b>2</b>	
	B) la priorità è attribuita quando l'UTE indicata in domanda ricade, in tutto o in parte, in uno o più dei comuni che sono individuati come interessati da calamità verificatisi nei 5 anni precedenti alla pubblicazione sul BURT del bando.	<b>2</b>
	C) la priorità è attribuita quando l'UTE indicata in domanda ricade	<b>4</b>

	<p>prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 &gt; del 50%) in uno o più dei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- comuni di cui alla Mappatura Nazionale Aree Interne (AI), aggiornata per la programmazione 2021-2027, elencati al paragrafo 4.4 dell'Allegato A alla DGR n. 199 del 18 febbraio 2022;</li> <li>- territori della "Toscana diffusa" ossia i comuni individuati dall'art. 1, comma 1 della L.R. 11/2025, come definiti ed elencati nell'Allegato A alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 10 del 12 marzo 2025.</li> </ul> <p>La parte di UTE che ricade contemporaneamente dentro più zone elencate nel presente criterio, viene conteggiata con riferimento ad una sola zona.</p>	
	<p>D) Il progetto inserito in domanda è realizzato interamente in una piccola isola.</p> <p>Ai fini della priorità sono definite "piccole isole" le isole con una superficie totale massima di 250 km<sup>2</sup> caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici così come definite dal Regolamento 2018/273. Tutte le isole della Regione Toscana soddisfano tale requisito.</p>	<b>4</b>
	<p>Il punteggio del criterio B) è cumulabile con i criteri A), C) e D). I punteggi dei criteri A) non è cumulabili con C) e con D). I punteggi dei Criteri C) e D) non sono cumulabili fra loro.</p> <p>Ai fini dell'attribuzione della priorità, gli elenchi e/o le georeferenziazioni delle zone e dei comuni sopra richiamati sono consultabili al seguente link <a href="https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-feasr">https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-feasr</a>.</p> <p>Fanno eccezioni i comuni di cui all'art.2 della Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51 il cui elenco è pubblicato al seguente link <a href="https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-feasr#zone_alluvionate_novembre_2023">https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-feasr#zone_alluvionate_novembre_2023</a>.</p> <p>L'elenco dei Comuni e la rappresentazione cartografica dei territori della "Toscana diffusa" è disponibile nella pagina web dedicata: <a href="https://www.regione.toscana.it/toscana-diffusa/i-comuni">https://www.regione.toscana.it/toscana-diffusa/i-comuni</a>.</p> <p>Il piano delle coltivazioni di riferimento ai fini dell'attribuzione dei suddetti criteri di selezione è l'ultimo presentato antecedentemente alla domanda.</p>	
<b>IV. Caratteristiche del soggetto richiedente</b>	<p>a) il richiedente non ha ancora compiuto 41 anni.</p> <p>La priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA, risulta quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>ditta individuale</u>: il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 41 anni;</li> <li>- <u>società semplici e società in nome collettivo</u>: almeno la metà dei soci amministratori non ha ancora compiuto 41 anni;</li> <li>- <u>società in accomandita semplice</u>: almeno la metà dei soci accomandatari non ha ancora compiuto 41 anni;</li> <li>- <u>società cooperative e di capitale</u>: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 41 anni.</li> </ul>	<b>2</b>
	<p>b) il richiedente è di genere femminile.</p> <p>La priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA, risulta quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>ditta individuale</u>: il soggetto richiedente è di genere femminile;</li> <li>- <u>società semplici e società in nome collettivo</u>: almeno la metà</li> </ul>	<b>2</b>

	<p>dei soci amministratori è di genere femminile;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>società in accomandita semplice</u>: almeno la metà dei soci accomandatari è di genere femminile;</li> <li>- <u>società cooperative e di capitale</u>: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile.</li> </ul>	
	I punteggi dei criteri A) e B) sono cumulabili fra loro.	
<b>V. Connessione con altri interventi</b>	<p>A) il soggetto richiedente non ha avuto un contratto/atto di assegnazione riferito ad uno dei bandi che hanno dato attuazione al tipo di operazione 4.1.4 della programmazione PSR 2014/2022. La priorità non è riconosciuta nel caso in cui il soggetto ha presentato istanza di rinuncia al sostegno con riferimento ad una domanda di aiuto inserita in una delle graduatorie relative ai bandi che hanno dato attuazione al tipo di operazione 4.1.4 della programmazione PSR 2014/2022.</p>	<b>2</b>
<b>VI – effetti ambientali</b>	<p>A) l'intervento oggetto di finanziamento prevede il <b>miglioramento di un invaso esistente</b> per la raccolta/stoccaggio non esclusiva di acque meteoriche da destinare ad uso irriguo aziendale. La restante parte di acque raccolte/stoccate deve riguardare le acque superficiali e/o le acque che vengono fornite all'azienda da un ente irriguo e/o le <b>acque sorgive e/o le acque sotterranee</b>;</p>	<b>12</b>
	<p>B) l'intervento oggetto di finanziamento prevede la realizzazione di <b>nuovi invasi per</b> la raccolta/stoccaggio non esclusiva di acque meteoriche da destinare ad uso irriguo aziendale. La restante parte di acque raccolte/stoccate deve riguardare le acque superficiali e/o le acque che vengono fornite all'azienda da un ente irriguo e/o le <b>acque sorgive</b>. <b>Sono escluse le acque sotterranee come definite nel bando.</b></p>	<b>10</b>
	<p>C) l'intervento oggetto di finanziamento prevede la realizzazione/installazione di <b>nuove vasche/serbatoi e/o il miglioramento di vasche/serbatoi esistenti a condizione che sia realizzato interamente nelle piccole isole come definite al criterio III.D)</b>. <b>Ai fini dell'attribuzione della priorità è richiesto che la capacità complessiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a) per la nuova realizzazione/installazione sia <math>\geq</math> a 200 mc;</b></li> <li><b>b) per l'intervento di miglioramento sia <math>\geq</math> a 200 mc.</b></li> </ul> <p>In entrambi i casi le vasche/serbatoi devono essere destinate alla raccolta/stoccaggio non esclusiva delle acque meteoriche da destinare ad uso irriguo aziendale. La restante parte di acque raccolte/stoccate deve riguardare le acque superficiali e/o le acque che vengono fornite all'azienda da un ente irriguo e/o le <b>acque sorgive come definite nel bando</b>. <b>Sono escluse le acque sotterranee come definite nel bando limitatamente per gli interventi di realizzazione/installazione di nuove vasche/serbatoi.</b></p>	<b>8</b>
	<p>D) l'intervento oggetto di finanziamento prevede la realizzazione/installazione, <b>al di fuori delle piccole isole come definite al criterio III.D), di nuove vasche/serbatoi per una capacità complessiva <math>\geq</math> a 250 mc</b> destinati alla raccolta/stoccaggio non esclusiva delle acque meteoriche da destinare ad uso irriguo aziendale.</p>	<b>6</b>

	<p>La restante parte di acque raccolte/stoccate deve riguardare le acque superficiali e/o le acque che vengono fornite all'azienda da un ente irriguo e/o le <b>acque sorgive</b>. <b>Sono escluse le acque sotterranee come definite nel bando.</b></p>	
	<p>E) l'intervento oggetto di finanziamento prevede <b>nuovi impianti di irrigazione localizzati</b>, per un importo <math>\geq</math> a <b>8.000 euro</b>. Non concorrono al raggiungimento della suddetta soglia i nuovi impianti di irrigazione localizzati per il settore olivicolo. Gli impianti possono essere alimentati da una o più delle seguenti tipologie di acque: acque meteoriche; acque superficiali; acque che vengono fornite all'azienda da un ente irriguo; <b>acque sorgive come definite nel bando</b>. <b>Sono escluse le acque sotterranee come definite nel bando.</b></p>	<b>3</b>
	<p>I punteggi dei criteri A), B), C) e D) non sono cumulabili fra loro. Il punteggio del criterio E) è cumulabile con i criteri della lettera A), B), C) e D).</p>	
<b>VII. Sistemi produttivi</b>	<p>A) Il soggetto, al momento della presentazione della domanda, è in possesso di almeno una delle certificazioni volontarie previste all'interno dei punti dell'elenco che segue: A.1) <b>ISO 14001</b> e/o Norme <b>ISO 14040 (LCA)</b> (certificazione gestione ambientale di prodotto come valutazione dell'impatto del ciclo di vita del prodotto) e/o <b>EMAS</b> ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001 e ssmmii; A.2) <b>EQUALITAS</b> – Vino sostenibile e/o <b>Globalgap</b> (buone pratiche agricole e agricoltura integrata); A.3) <b>ISO 9001</b> Sistemi di gestione per la qualità e/o <b>Certificazione MPS</b> (certificazione per i prodotti ortofloricoli) e/o <b>Environmental footprint</b> di cui alla Raccomandazione 2013/179/UE;</p>	<b>3</b>
		<b>2</b>
		<b>1</b>
	<p>Il punteggio del criterio A.1, A.2 e A.3 non sono cumulabili fra loro.</p>	
	<b>PUNTEGGIO MASSIMO CONCEDIBILE</b>	<b>41<sup>5</sup></b>
	<b>PUNTEGGIO MINIMO</b>	<b>8</b>

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di sostegno e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno e al momento della presentazione della domanda di saldo.

La verifica del possesso dei requisiti dichiarati in domanda di sostegno viene fatta prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi, con riferimento al momento della presentazione della domanda di sostegno, fatta eccezione per i criteri:

1. "I – Finalità specifiche investimenti" (tutto), "II. – Comparti produttivi" (tutto), "VI – Effetti ambientali" (tutto) per i quali la verifica viene fatta con riferimento agli investimenti ammessi a finanziamento;
2. "III – Localizzazione territoriale" – lettere A) e C) per i quali la verifica viene fatta con riferimento all'ultimo piano delle coltivazioni presentato antecedentemente alla domanda di sostegno;

<sup>5</sup> Modifica introdotta con Decreto dirigenziale n. 17722/2025;

Inoltre, tutti i criteri di selezione devono essere verificati in sede di istruttoria della domanda di pagamento prima della liquidazione del contributo a titolo di saldo, fatta eccezione per i criteri:

1. "I – Finalità specifiche investimenti" (tutto), "II. – Comparti produttivi" (tutto), "VI – "Effetti ambientali" (tutto) per i quali la verifica viene fatta con riferimento agli investimenti ammessi in sede di istruttoria di saldo;
2. "III – Localizzazione territoriale" – lettere A) e C) per i quali la verifica viene fatta con riferimento all'ultimo piano delle coltivazioni presentato precedentemente alla domanda di pagamento a saldo;
3. "IV Caratteristiche del soggetto richiedente" – lettera A) per il quale la verifica viene fatta con riferimento alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno risulta una riduzione di punteggio richiesto la domanda di sostegno viene ricollocata nell'Elenco di cui al successivo paragrafo "Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria".

Limitatamente al criterio "III – Localizzazione territoriale – lettera A)", qualora in istruttoria di ammissibilità e/o saldo venga determinato un punteggio inferiore rispetto a quello dichiarato in domanda, l'ufficio istruttore procede con l'attribuzione del nuovo punteggio. Viene invece confermato il punteggio richiesto in domanda qualora in sede di istruttoria venga determinato un punteggio superiore a quello dichiarato dal soggetto.

Limitatamente al criterio "VI – Effetti ambientali – lettere A), B), C) e D)" qualora in istruttoria di ammissibilità e/o saldo venga rilevato che l'investimento ammesso non coincide con l'intervento della priorità dichiarata in domanda, l'ufficio istruttore procede con l'attribuzione della priorità corrispondente all'investimento ammesso. Se ciò determina una riduzione del punteggio dichiarato in domanda, l'ufficio istruttore procede con l'attribuzione del nuovo punteggio. Viene invece confermato il punteggio richiesto in domanda se con la nuova attribuzione si ottiene un punteggio superiore a quello dichiarato dal soggetto.

Viene invece confermato il punteggio richiesto in domanda qualora in sede di istruttoria venga determinato un punteggio superiore a quello dichiarato dal soggetto.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio determinato in fase di istruttoria di ammissibilità per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi.

La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero del sostegno eventualmente erogato, maggiorato degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto del punteggio minimo indicato nella tabella di cui sopra, si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero del sostegno erogato, maggiorato degli interessi.

## 5. DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

### 5.1 DECORRENZA AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE E INIZIO ATTIVITÀ

Secondo quanto previsto al paragrafo "Effetto incentivante" del documento "Disposizioni comuni" un progetto o una attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o

dell'attività" e delle relative spese abbiano inizio dal giorno successivo alla ricezione della domanda di sostegno e si concluda entro i termini indicati nell'atto di assegnazione.

Fanno eccezione le spese generali connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità, che possono essere avviate prima della presentazione della domanda di sostegno entro un termine non superiore a 24 mesi.

L' "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" corrisponde alla data di avvio del cantiere o alla data del primo impegno giuridicamente vincolante.

Al fine di garantire lo stato di avanzamento della spesa ed il raggiungimento dei target previsti dal PSP e dal CSR, in coerenza con le quanto contenuto al paragrafo "Avvio dei lavori" del documento "Disposizioni Comuni" il presente bando stabilisce **entro 120 giorni dalla data di adozione dell'atto di assegnazione del contributo**, il termine ultimo entro il quale il beneficiario deve avviare i lavori o le attività, salvo proroga nei tempi e nei modi fissati al paragrafo "Avvio dei lavori – Proroga dei termini" del documento Disposizioni Comuni. Detto termine verrà verificato nel corso della istruttoria della domanda di pagamento a saldo/SAL/proroga/anticipo.

Nel caso in cui il beneficiario ritardi l'avvio dei lavori senza aver chiesto e ottenuto una autorizzazione di proroga sarà applicata una sanzione come disciplinato dall'OP ARTEA.

L'inizio/avvio dei lavori del progetto o dell'attività, secondo quanto previsto al paragrafo "Periodo di elegibilità della spesa" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento" deve essere così dimostrato (anche nei casi di riconoscimento di costi unitari – costi standard):

- a) nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
  - alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
  - alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);
  - alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
- b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di sostegno. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di sostegno, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- c) nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
- d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
- e) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;

- f) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

## 5.2 TERMINI FINALE

I lavori e le spese dovranno concludersi entro il termine indicato nell'Atto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nei termini e nei modi definiti nel paragrafo "Proroga dei termini per la presentazione delle domande di pagamento a saldo" del documento "Disposizioni comuni".

Come previsto nel suddetto paragrafo del documento "Disposizioni comuni", al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti per la programmazione FEASR 2023-2027, in ogni caso, il termine ultimo per la presentazione delle domande di saldo **non deve essere fissato**, negli atti di concessione, **oltre il 31/12/2027** fatta salva diversa decisione della Giunta Regionale su proposta dell'Autorità di Gestione Regionale.

## 6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E SUO CONTENUTO

Le domande devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito 'www.artea.toscana.it' cliccando su: Portali on line - Istanze ed istruttorie dei Fondi agricoli e dei Fondi di garanzia, e, una volta entrato nel proprio fascicolo aziendale, sulla opzione "SR Investimenti 2023 - 2027" presente nella sezione denominata "Fascicolo e domande".

### 6.1 TERMINI PER PRESENTAZIONE, SOTTOSCRIZIONE E RICEZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto può presentare la domanda di sostegno **entro le ore 13.00 del 30 gennaio 2026<sup>6</sup>**.

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Le domande di sostegno ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite al presente bando e da ARTEA.

Le domande devono essere riferite ad una unità produttiva principale, così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA e secondo quanto previsto nel paragrafo "Unità produttive" del documento "Disposizioni Comuni".

Ogni richiedente può presentare, sul presente bando, una sola domanda di sostegno indipendentemente dal numero di UTE/UPS presenti nel fascicolo elettronico di Artea.

Nel caso che il richiedente presenti più domande sul sistema informativo riferite ad una medesima UTE/UPS oppure riferite ad UTE/UPS diverse fra loro, verrà considerata valida l'ultima domanda ricevuta.

---

<sup>6</sup> termine modificato con Decreto Dirigenziale n. 26314 del 16/12/2025.

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 140 del 31/12/2015 e ss.mm.ii. avente per oggetto "Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende Agricole di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA), come aggiornato con Decreto n. 70 del 30/06/2016.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Il richiedente dichiara in DUA di disporre di piena e completa informativa sulla normativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 679/16 e normativa nazionale.

La partecipazione al procedimento amministrativo è assicurata secondo quanto disposto dal decreto ARTEA n. 140/2015 e ss.mm.ii.

## 6.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Le domande di sostegno devono essere presentate in forma completa, devono cioè contenere tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini dell'istruttoria e della valutazione di merito del progetto secondo le indicazioni contenute nel documento "Disposizioni Comuni" e di quanto segue.

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la documentazione, in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA, che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati dal soggetto richiedente (come specificati nel bando) ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di sostegno inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa e di seguito elencata, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese.

La seguente documentazione è **essenziale** per consentire l'attività istruttoria e di valutazione e deve essere **obbligatoriamente** presentata contestualmente alla domanda di sostegno, **a pena di esclusione**:

- A. relazione tecnico-analitica dettagliata corredata da documentazione fotografica relativa all'intervento, ove pertinente, che contenga:
- gli elementi descrittivi dell'azienda ulteriori rispetto a quelli disponibili nel fascicolo aziendale;
  - una descrizione delle attività da realizzare e degli obiettivi che si intende raggiungere, una stima dei tempi di realizzazione, l'indicazione delle relative spese;
  - nel caso di investimenti, il metodo di calcolo, tra quelli previsti dal bando, utilizzato per la stima dei costi delle voci di spesa del progetto;
  - nel caso delle "forniture di beni e servizi senza pagamenti in denaro", la descrizione dei beni e/o dei servizi da realizzare con l'impiego di mezzi tecnici aziendali e/o con lavoro svolto direttamente dal richiedente e/o dai suoi coadiuvanti, e la relativa stima;
  - gli elementi di valutazione della ragionevolezza dei costi e la descrizione della documentazione utilizzata per la definizione della stima;
  - la motivazione/dimostrazione dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e di eventuali criteri di maggiorazione del contributo;
  - la localizzazione degli interventi con, ove pertinente, i riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento;

- ove richiesto, l'indicazione degli elementi attestanti i requisiti di cantierabilità (indicazione degli estremi del permesso a costruire e/o della Valutazione di Impatto Ambientale - VIA);
- descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR 644/2004 e ss.mm.ii e alla DGR 454/2008 e ss.mm.ii, nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree;
- quando pertinente, le informazioni relative alla concessione di derivazione di acque pubbliche e/o del rapporto di utenza e/o della convenzione stipulata con l'ente irriguo ai fini della dimostrazione di quanto richiesto al precedente paragrafo "Concessione di derivazione/Utenza agricola" del bando;
- quando pertinente, dimostrazione del risparmio idrico potenziale minimo richiesto ai fini dell'ammissibilità dell'investimento opportunamente documentato con il ricorso di documentazione;
- quando pertinente, indicazione del corpo idrico superficiale e/o sotterraneo su cui va ad incidere, direttamente o indirettamente, l'investimento;
- quando pertinente, dimostrazione, nei modi e nei termini indicati nel bando, che un impianto di irrigazione è considerato "attivo";
- quando pertinente, dimostrazione, nei modi e nei termini indicati nel bando, che gli interventi comportano/non comportano un aumento netto della superficie irrigata;
- quando pertinente, dimostrazione che sia stata prevista l'installazione di un contatore che misuri il consumo di acqua relativo all'investimento;
- quando pertinente, dimostrazione, nel caso di interventi finalizzati alla realizzazione/miglioramento di sistemi di stoccaggio/raccolta di acque, che siano collegati ad una rete in pressione di adduzione/distribuzione esistente, qualora non sia prevista la realizzazione di una nuova con il progetto oggetto di finanziamento;
- quando pertinente, le informazioni collegate alla richiesta/concessione di altre agevolazioni per consentire la verifica sulla cumulabilità (tipologia dell'aiuto, riferimenti normativi, importo riconosciuto etc) di cui al precedente paragrafo "Cumulabilità";
- la congruità degli investimenti rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE principale indicata in domanda di sostegno;

B. documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, quando non già in possesso degli uffici regionali;

C. documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri di selezione ed eventuali criteri di maggiorazione del contributo, ove non già in possesso degli uffici regionali;

D. Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento SRD01. Il "Progetto di investimento e/o Piano Aziendale" assolve alla presentazione della Relazione tecnica a condizione che in esso siano sviluppati tutti i punti della Relazione tecnica previsti nella precedente lettera A).

L'assenza di uno o più dei suddetti documenti o delle informazioni che devono essere contenute nella relazione tecnico-analitica comporta la non ammissibilità della domanda di sostegno e quindi l'esclusione dal contributo.

Oltre alla documentazione essenziale sopra elencata, alla domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione aggiuntiva a corredo della suddetta documentazione essenziale:

1. computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Nel caso di "forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro" nel computo metrico devono essere specificate le spese imputate ad eventuali macchinari ed attrezzature nella disponibilità del richiedente nonché le eventuali prestazioni

volontarie non retribuite da parte del richiedente o dei suoi familiari. Il computo metrico deve essere redatto sulla base di prezzi indicati al precedente paragrafo "Valutazione di congruità e ragionevolezza";

2. per le macchine e attrezzature previste dal "Sistema per la Determinazione dei Prezzi Massimi macchine ed attrezzature agricole – SDPM – Società Edizioni l'Informatore Agrario Srl, scheda generata dal suddetto sistema in cui è riportato il prezzo massimo e le principali caratteristiche delle macchine/attrezzature agricole che il richiedente intende acquistare. Nel caso di investimenti che non rientrano nelle categorie previste dal suddetto sistema, copia dei preventivi di spesa a giustificazione della valutazione di congruità degli importi dichiarati nella domanda di sostegno, così come previsto nei documenti "Disposizioni comuni" e "Disposizioni comuni domande di pagamento";
3. nel caso delle spese generali, il foglio di calcolo contenuto nella domanda di sostegno opportunamente compilato.

### **6.3 INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO**

Qualora si constati l'assenza, l'incompletezza o l'invalidità dei documenti e delle informazioni elencate nella documentazione aggiuntiva a corredo della documentazione essenziale e ciò pregiudichi la compiuta e corretta istruttoria della domanda di sostegno, gli Uffici Competenti per l'istruttoria (U.C.I), potranno richiedere, con atto motivato, l'integrazione documentale e/o i chiarimenti necessari.

Tale richiesta, che potrà essere formulata una sola volta, dovrà indicare specificatamente i documenti e/o le informazioni mancanti o da chiarire e sarà effettuata dall'Ufficio Competente per l'istruttoria (U.C.I) nei modi e nei termini fissati nel paragrafo "Richiesta di integrazioni" del documento "Disposizioni comuni".

Decorso inutilmente il termine perentorio fissato dall'UCI, ai sensi del suddetto paragrafo del documento "Disposizioni comuni", la domanda di sostegno sarà valutata sulla scorta della documentazione e delle informazioni acquisite agli atti, senza tener conto degli elementi integrativi non pervenuti o tardivamente prodotti. Qualora la carenza documentale o informativa riscontrata precluda la valutazione nel merito del progetto, la domanda sarà dichiarata inammissibile con provvedimento motivato.

## **7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E ATTO DI ASSEGNAZIONE**

### **7.1 ELENCO DOMANDE RICEVIBILI**

ARTEA, entro il termine fissato nei paragrafi "Elenco delle domande pervenute e ricevibili" e "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni", rende disponibile, con l'apposito applicativo REDASH, al Settore Responsabile dell'attuazione dell'Intervento, l'elenco delle domande pervenute ricevibili, ordinate secondo i punteggi dichiarati in base ai criteri di selezione e recanti la spesa e il contributo richiesto. Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite al precedente paragrafo "Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno".

L'elenco contiene almeno:

- La denominazione del richiedente;
- Il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
- il numero della domanda di sostegno;
- il CUP ARTEA;
- il punteggio derivante dai criteri di selezione indicati nella domanda di sostegno;
- ogni altro elemento che determina l'ordine dell'elenco;
- l'investimento complessivo previsto;

- il contributo richiesto (eventualmente riportato, se necessario, al massimale stabilito dal bando);
- il contributo richiesto cumulato
- l'UTE principale di riferimento;
- l'Ufficio Competente per Istruttoria (UCI) di riferimento.

## 7.2 APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE RICEVIBILI

Il Settore Responsabile dell'attuazione dell'intervento, entro il termine fissato nei paragrafi "Approvazione dell'elenco delle domande ricevibili (bandi senza commissione)" e "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni", prende atto del suddetto elenco e lo approva con decreto, depurandolo dai dati personali ivi contenuti (denominazione del richiedente, CUAA).

Il Decreto di presa d'atto dell'elenco e l'elenco delle domande di sostegno è pubblicato sulla banca dati degli atti regionali disponibile all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti-regionali> e ne sarà data evidenza sul sito della Regione Toscana, pagina Sviluppo Rurale Toscana 2023-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/svilupporurale-2023-2027>.

La pubblicazione del decreto sul sito della Regione Toscana costituisce la notifica personale ed assolve alla comunicazione individuale.

Dal momento dell'approvazione del suddetto decreto possono essere avviate le attività istruttorie delle domande di sostegno che presentano il punteggio più alto e che, secondo l'ordine dell'elenco, hanno richiesto un contributo che, complessivamente, rientra nella dotazione finanziaria messa a bando anche a seguito di eventuali incrementi della dotazione finanziaria.

Gli uffici territoriali procedono alla istruttoria delle domande relativamente alla ammissibilità, alla verifica e determinazione dei punteggi, alla ammissibilità e quantificazione delle spese e di ogni altro elemento istruttorio previsto nel bando, inserendo gli esiti delle istruttorie nel sistema informativo di ARTEA.

ARTEA rende conseguentemente e contestualmente disponibile, tramite il proprio Sistema Informativo, l'aggiornamento dell'elenco delle domande finanziabili che possono essere istruite dagli uffici territoriali, nel limite massimo delle risorse disponibili assegnate al bando.

Tale aggiornamento avviene in maniera costante e continuativa ed è finalizzato ad organizzare le attività istruttorie. Pertanto lo stesso non comporta l'adozione di nuovi decreti di modifica dell'elenco delle domande ricevibili da parte del Settore Responsabile dell'attuazione dell'intervento.

## 7.3 ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le domande saranno istruite dall'Ufficio Competente per l'istruttoria (U.C.I).

L'istruttoria delle domande di sostegno è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Procedure per l'istruttoria delle domande di sostegno" del documento "Disposizioni Comuni".

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni comuni".

## 7.4 ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

A seguito dell'istruttoria delle domande di sostegno, l'Ufficio Competente per l'istruttoria (U.C.I) provvede a predisporre l'atto di assegnazione dei contributi per le domande risultate ammissibili e finanziabili.

L'atto per l'assegnazione dei contributi è redatto e sottoscritto dal Responsabile dell'Ufficio competente per l'istruttoria che provvede ad inviarlo tramite PEC al beneficiario.

L'atto di assegnazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- b) descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- c) importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- d) importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" (se pertinente);
- e) i terreni o gli altri beni immobili oggetto di intervento;

- f) la data di inizio lavori;
- g) importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- h) l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i) ove opportuno, i termini e la scadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- j) i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante;
- k) i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga;
- l) i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- m) il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- n) le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- o) altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- p) gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- q) ove pertinente, una liberatoria dell'amministrazione della Regione Toscana rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità;
- r) la clausola che in caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario, si applicano le riduzioni o la revoca del sostegno, secondo quanto disposto dal bando e dalle Disposizioni stabilite in esecuzione del D.Lgs. n.42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii.;
- s) le modalità inerenti il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 99 "Comunicazione ai beneficiari della pubblicazione di dati che li riguardano" del Reg. (UE) n. 2021/2116, in conformità delle prescrizioni del regolamento "GDPR" (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725, che prevedono che "gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli";
- t) la clausola che in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso, l'atto di assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;
- u) altri elementi specificatamente richiesti dai singoli bandi.

## 7.5 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria delle domande ammesse a contributo, non ammissibili e non finanziabili è formata sulla base degli esiti dell'attività istruttoria svolta dagli Uffici territoriali seguendo l'elenco delle domande ricevibili definito con decreto del Settore responsabile come descritto nel paragrafo precedente.

Le istruttorie si intendono completate quando sono approvati gli atti di assegnazione dei contributi per un importo complessivo pari all'importo messo a bando.

Il Settore competente per l'intervento verifica periodicamente che siano stati emessi atti di assegnazione da parte degli uffici competenti fino a totale utilizzo delle risorse stanziare.

Nel caso in cui la dotazione messa a bando non consenta di finanziare tutti i progetti per intero (caso in cui l'ultimo progetto in elenco prevede un contributo superiore alle disponibilità) si può procedere a finanziamento parziale su espressa accettazione del beneficiario e fermo restando l'impegno dello stesso a coprire con proprie risorse la quota non finanziata.

Dal momento della conclusione delle attività istruttorie per la totale assegnazione delle risorse disponibili, il Responsabile di Intervento prende atto degli esiti di tali attività e, con proprio decreto, provvede all'approvazione della graduatoria.

La graduatoria ha natura ricognitiva ed è approvata dai Responsabili di intervento successivamente agli atti di assegnazione emessi dagli Uffici territoriali -nel rispetto della tempistica indicata nel paragrafo "Tempistica

e fasi del procedimento” del documento “Disposizioni Comuni” - al fine di garantire informazione e trasparenza circa l'utilizzo delle risorse pubbliche e le attività svolte.

La graduatoria regionale indica, in appositi allegati:

- a) le domande ammesse a contributo;
- b) le domande non ammissibili;
- c) le domande non finanziabili per carenza di risorse.

La graduatoria contiene, per ciascun progetto, almeno le seguenti informazioni:

- a) domande ammesse a contributo
  - denominazione del beneficiario (nome e cognome per le persone fisiche e denominazione nelle società)
  - il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
  - il CUP ARTEA;
  - il numero della domanda di sostegno (DUA);
  - il punteggio riconosciuto sulla base dei criteri di selezione;
  - l'investimento complessivo previsto;
  - l'investimento complessivo ammesso;
  - il contributo richiesto (eventualmente ridotto, se necessario, al massimale stabilito dal bando);
  - il contributo assegnato;
  - l'UTE principale di riferimento.
- b) domande non ammissibili
  - il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
  - il CUP ARTEA;
  - il numero della domanda di sostegno (DUA) depurato del CUAA;
  - il riferimento al Decreto con cui è stato approvato l'esito istruttorio di inammissibilità.
- c) domande non finanziabili per carenza di risorse
  - il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
  - il numero della domanda di sostegno (DUA) depurato del CUAA;
  - il CUP ARTEA;
  - il punteggio derivante dai criteri di selezione indicati nella domanda di sostegno;
  - ogni altro elemento che determina l'ordine dell'elenco;
  - l'investimento complessivo previsto;
  - il contributo richiesto (eventualmente ridotto, se necessario, al massimale stabilito dal bando);
  - l'UTE principale di riferimento;
  - l'UCI di riferimento.

Il decreto di approvazione della graduatoria da parte del Responsabile dell'Intervento e la graduatoria allegata sono pubblicati sul BURT e ne è data evidenza sul sito della Regione Toscana, pagina Sviluppo Rurale Toscana 2023-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/svilupporurale-2023-2027>.

Le domande ammesse a contributo (lettera a) restano pubblicate per anni 5 ai sensi del D.Lgs. 33/2013 all'art. 8, comma 3).

Nel caso in cui, successivamente all'approvazione della graduatoria, la Giunta Regionale disponga lo stanziamento di ulteriori risorse per il finanziamento delle domande inserite nell'allegato c) con conseguente modifica del bando, gli Uffici territoriali provvedono alle necessarie attività istruttorie in modo analogo a quanto precedentemente riportato e il Responsabile di Intervento approva una graduatoria di scorrimento.

In tal caso, al fine di garantire i tempi di pubblicazione dei dati personali previsti per la normativa sulla privacy, la graduatoria delle domande ammesse a contributo è riferita solamente alle nuove domande ammesse.

Gli elenchi delle domande non finanziabili per carenza di risorse cessano di avere validità quando, per lo stesso intervento del PSP, sia stato approvato un nuovo bando.

## 8. CORREZIONE DEGLI ERRORI PALESI

I termini e le modalità per la correzione degli errori palesi sono contenuti nell'omonimo paragrafo del documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia per i dettagli.

In merito alla fase di pagamento si rinvia a quanto previsto al paragrafo "Correzioni di errori palesi nelle domande di pagamenti" contenuto nel documento "Disposizioni comuni domande di pagamento".

## 9. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E ADATTAMENTI TECNICI

La definizione di "varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" nonché le condizioni che disciplinano le varianti in corso d'opera e gli adattamenti tecnici sono contenute nel paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia per i dettagli.

## 10. CAMBIO DEL BENEFICIARIO

La definizione di "cambio di beneficiario" nonché le condizioni che disciplinano il cambio di beneficiario sono contenute nell'omonimo paragrafo del documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia per i dettagli.

## 11. EROGAZIONE ANTICIPO E GARANZIA FIDEIUSSORIA

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso.

L'erogazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario di una idonea garanzia a copertura del 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo sia successivamente revocato totalmente o parzialmente.

L'anticipo deve essere richiesto in una unica soluzione ed è erogato solo successivamente all'inizio delle attività previste dal progetto oggetto di assegnazione.

Nella domanda di anticipo il beneficiario deve dichiarare l'inizio lavori e allegare alla stessa i seguenti documenti:

- copia della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto e redatta conformemente al modello approvato da ARTEA. La garanzia fideiussoria firmata digitalmente deve essere inviata ad ARTEA attraverso modalità PEC.
- Ove previsto, dichiarazione a firma del direttore lavori, dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi;
- nel caso di acquisti già effettuati alla data di presentazione della domanda di anticipo, copia del documento di spesa.

Nel caso in cui il progetto usufruisca di una proroga è necessario adeguare la scadenza della polizza alla nuova scadenza del progetto.

I termini, i modi e le condizioni per la richiesta e concessione dell'anticipo sono disciplinati al paragrafo "Richiesta di anticipo" del documento "Disposizioni comuni domanda pagamento".

## 12. EROGAZIONE SALDO E RENDICONTAZIONE SPESE

L'erogazione a saldo del sostegno concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le domande di pagamento devono essere presentate e sottoscritte nei modi e nei termini fissati al paragrafo "Modalità di presentazione e sottoscrizione domande di pagamento" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento".

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel documento "Disposizioni comuni domande di pagamento".

Nella domanda di pagamento a saldo devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al termine ultimo fissato per la presentazione della stessa indicato nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe.

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite nel documento "Disposizioni comuni domande di pagamento".

### **13. SANZIONI E RIDUZIONI**

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e alle condizioni di accesso/ammissibilità, altri obblighi, impegni previsti per l'intervento, ai sensi della normativa europea (Reg. (UE) n. 2021/2015 e Reg. (UE) n. 2021/2016, in particolare il Titolo IV, Capo IV), del Capitolo 7.3 del PSN PAC Italia e delle norme attuative nazionali, si applicano riduzioni del sostegno progressive in funzione delle inadempienze rilevate, che possono arrivare fino alla decadenza della domanda di sostegno e al recupero degli importi eventualmente erogati nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

Per il dettaglio in merito alle sanzioni e esclusioni si rimanda a quanto sarà disciplinato dalle Disposizioni stabilite in esecuzione del D.Lgs. n.42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii.

### **14. INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 REG. (UE) N. 2016/679 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)**

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e s.m.i. ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. viene data informazione che i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine viene fatto presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it))

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:

- partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli;

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679.

I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruzione della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del

conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza, ad ARTEA, ad AGEA, a Sviluppo Toscana, alla Ragioneria dello Stato, al Masaf e alla Unione Europea.

5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.

6. Il soggetto ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it))

7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

## 15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è per:

- a) la trasmissione dell'elenco delle domande pervenute e ricevibili: il Dirigente del Settore di ARTEA;
- b) l'approvazione dell'elenco delle domande ricevibili e la presa d'atto della graduatoria: il Dirigente del Settore responsabile dell'attuazione dell'intervento della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale;
- c) l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell'Ufficio competente dell'istruttoria (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazione si consulti le pagine web relative al bando della sottomisura in oggetto tramite il sito <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/bandi> e il portale di Giovanisi ([www.giovanisi.it](http://www.giovanisi.it)).

## 16. DISPOSIZIONI FINALI

Si precisa che la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula dell'atto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 742 del 25/06/2024.

Per le fasi successive all'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni Comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso l'atto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni come previsto nel precedente paragrafo "Atto di assegnazione".

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento "Disposizioni Comuni" per quanto segue:

1. Monitoraggio;
2. Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione;
3. Cambio del beneficiario, varianti e adattamenti tecnici;
4. Proroga dei termini;
5. Correzione di errori palesi;
6. Cause di forza maggiore o circostanze eccezionali
7. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
8. Tempistica e fasi del procedimento;
9. Possesso dell'UTE/UPS;

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando per ciò che attiene la fase del pagamento si rinvia al documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno per quanto segue:

- a) Modalità di presentazione e sottoscrizione domande di pagamento;
- b) Domande di pagamento (Anticipo; Stato di avanzamento dei lavori - SAL; pagamento a saldo);
- c) Correzione di errori palesi;
- d) Cause di forza maggiore o circostanze eccezionali
- e) Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
- f) Monitoraggio;
- g) Tempistica e fasi del procedimento;
- h) Spese

Si precisa inoltre che in qualsiasi caso di controversia attinente all'ammissione, all'erogazione, alla revoca, il recupero ovvero la restituzione dei contributi di cui al presente bando le parti convengono l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c.

X ----- X ----- X ----- X